SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 24:

R.T.F. - Rodolfo Tettamanti & Figli, società per azioni, in Lurate Caccivio: Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1992.

Italstile, società per azioni, in Montelabbate (Pesaro): Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1992.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni «I.R.I. 1985/2000 a tasso indicizzato» sorteggiate il 28 aprile 1992.

Autocommerciale, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1992.

Mediocredito Toscano, ente di diritto pubblico: Rimborso di obbligazioni «AQ/82 - 17,5%».

Difa Immobiliare, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 13 aprile 1992.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna Bologna, ente di diritto pubblico: Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1992.

Lavino, società per azioni, in Zola Predosa (Bologna):

Obbligazioni «Delibera assemblea 28 maggio 1985» sorteggiate il 15 aprile 1992.

Obbligazioni «Delibera assemblea 7 giugno 1984» sorteggiate il 15 aprile 1992.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1992.

C.M.P. - Costruzioni Meccaniche Pomponesco, società per azioni di Martignoni Jago & C., in Pomponesco: Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1992.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1992.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 maggio 1992, n. 302.

Regolamento per la concessione dell'aiuto diretto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole in applicazione del regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio e del regolamento CEE n. 615/92 della Commissione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole;

Visto il regolamento CEE n. 615/92 della Commissione del 10 marzo 1992 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole;

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale ed il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 1991, n. 203;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare la lettera *e)* dell'art. 3;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Considerata la necessità di affidare all'A.I.M.A. il compito di effettuare i pagamenti dell'aiuto agli aventi diritto, nonché di procedere all'effettuazione dei controlli, secondo i criteri e le modalità previste dai sopracitati regolamenti comunitari;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni applicative della nuova regolamentazione comunitaria, in materia di concessione dell'aiuto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;

Considerato che si è integralmente recepito il parere espresso dal Consiglio di Stato, fatta eccezione per la richiesta di modificare, all'art. 4, comma 3, lettera *d)* la parola «mappa» con «certificazione catastale» e ciò al fine di evitare che gli interessati siano sottoposti all'onere della presentazione di una doppia certificazione catastale non richiesta dalla normativa comunitaria;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. H/1488 del 22 maggio 1992;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

Beneficiari dell'aiuto

1. In applicazione del regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio del 12 dicembre 1991, di seguito denominato «Regolamento del Consiglio» e del regolamento CEE n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione, di seguito denominato «Regolamento della Commissione», è concesso, a partire dalla campagna di commercializzazione 1992-1993, un aiuto diretto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole. La campagna di commercializzazione inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

2. In conformità all'art. 4 del regolamento del Consiglio l'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie a seminativo su cui è stata effettuata la semina ed è stato conseguito il raccolto di semi di soia, colza e ravizzone e di

girasole, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste agli articoli 1, 3, 5, 6 e 7 del regolamento della Commissione.

3. Ferma la disposizione di cui all'art. 3 par. 1, lettera ii)-*a)* del regolamento della Commissione che stabilisce in misura non inferiore a 0,3 ettari la superficie complessiva risultante in domanda, perché si possa beneficiare dell'aiuto, è determinata ai suddetti fini in 0,1 ettari la dimensione minima di ogni singolo appezzamento interamente seminato con semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole, ai sensi della lettera ii)-*b)* del medesimo articolo.

4. In conformità all'art. 2, par. 4, del regolamento del Consiglio e dell'art. 3, par. 1, del regolamento della Commissione, le superfici oggetto di aiuto debbono insistere su regioni o parti di regioni idonee, sotto il profilo climatico e agronomico, alla coltivazione dei vari tipi di seme oleoso, tenuto conto della vocazione colturale e dei dati storici di investimento colturale di semi oleosi nelle medesime zone risultanti dal piano di regionalizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

5. Per i produttori di semi di colza e ravizzone il diritto a beneficiare dell'aiuto è subordinato al rispetto dei requisiti riportati all'art. 7 del regolamento del Consiglio ed all'art. 6 e allegati IV, V e VI del regolamento della Commissione. L'impiego, nella stessa azienda, di sementi ottenute dal raccolto di sementi certificate di una delle varietà di cui all'allegato IV del regolamento della Commissione, è subordinato all'esito favorevole dei controlli di conformità delle sementi impiegate ai requisiti richiesti dall'allegato V del regolamento della Commissione, espletati dall'A.I.M.A. anteriormente alla semina, su specifica richiesta del produttore.

Art. 2.

Calcolo dell'aiuto

1. L'importo degli ajuti è fissato, in conformità agli articoli 3 e 8 del regolamento del Consiglio, dalla Commissione CEE sulla base di un piano di regionalizzazione, che delimita le regioni omogenee di produzione, elaborato e definito secondo i criteri e le modalità previste all'art. 2 del regolamento del Consiglio.

Art. 3.

Concessione dell'aiuto

1. In conformità all'art. 4 del regolamento del Consiglio ed all'art. 2 del regolamento della Commissione, per i produttori che coltivano semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole in coltura principale il pagamento dell'aiuto è previsto:

a) in forma anticipata per un importo non superiore al 50% dell'importo di riferimento regionale previsionale di cui all'art. 3, par. 3, del regolamento del Consiglio;

b) in forma definitiva per un importo pari alla differenza tra l'importo di riferimento regionale definitivo di cui all'art. 3, par. 4, del regolamento del Consiglio ed il pagamento anticipato.

Art. 4.

Modalità per la richiesta di aiuto

1. La domanda di aiuto e dichiarazione di semina, la dichiarazione di conferma di semina per la soia in coltura intercalare, e la dichiarazione di raccolta e domanda di aiuto definitivo di cui all'art. 4 del regolamento del Consiglio ed agli articoli 3, 5 e 7 del regolamento della Commissione, redatte su modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. e conformi a quelli contenuti nell'allegato al presente regolamento, debitamente sottoscritti ed autenticati secondo quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovranno essere inoltrate, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., via Palestro, 81, 00185 Roma, o presentate direttamente dal produttore all'Azienda predetta, che ne rilascia ricevuta, ovvero presentate tramite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Le date entro le quali, in conformità all'art. 4 del regolamento del Consiglio ed agli articoli 3, 5 e 7 ed all'allegato I del regolamento della Commissione, le domande di aiuto e dichiarazioni di semina, le dichiarazioni di raccolta e domande di aiuto definitivo, e le dichiarazioni di conferma di semina per la soia in coltura intercalare, dovranno pervenire all'A.I.M.A., sono fissate come segue:

Tipo seme oleoso	Presentazione domanda di aiuto	Presentazione conferma di semina	Presentazione dichiarazione di raccolta
Soia:			
coltura principale . . .	30-5-1992	—	30-11-1992
coltura intercalare . . .	30-5-1992	15-7-1992	30-11-1992

Tipo seme oleoso	Presentazione domanda di aiuto	Presentazione conferma di semina	Presentazione dichiarazione di raccolta
Colza e ravizzone:			
semina autunnale . . .	30-5-1992	—	31-10-1992
semina primaverile. . .	30-5-1992	—	31-10-1992
Girasole:			
semina autunnale . . .	30-5-1992	--	30-11-1992
semina primaverile. . .	30-5-1992	—	30-11-1992

3. L'inosservanza delle scadenze sopra indicate comporta l'applicazione delle penalità previste all'art. 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento della Commissione, il cui testo viene allegato al presente regolamento.

4. Alla domanda che, in conformità all'art. 3, par. 2, del regolamento della Commissione, dovrà contenere tutte le informazioni minime di cui all'allegato II del medesimo regolamento e comprovare il rispetto delle condizioni previste al par. 1 dello stesso articolo, ciascun produttore, salvo quanto previsto ai successivi commi 4, 5 e 6, dovrà allegare:

a) fotocopia del tesserino del codice fiscale;

b) certificazione richiesta dalla legge del 19 marzo 1990, n. 55, anche avvalendosi della facoltà di autocertificazione prevista dall'art. 20, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 1991, n. 203, avente validità iniziale non anteriore al 15 maggio 1992;

c) certificazione catastale relativa alla partita ed alle particelle coltivate a semi oleosi indicate in domanda;

d) mappa in cui sia indicata l'ubicazione degli appezzamenti coltivati a semi oleosi nella particella, solo nel caso in cui non tutta la particella sia coltivata a semi oleosi.

5. I produttori di soia in sola coltura intercalare che, ai sensi dell'art. 7 del regolamento della Commissione non beneficiano del pagamento in forma anticipata, dovranno far pervenire all'A.I.M.A. la certificazione di cui alla lettera *b)* del precedente comma 3, avente validità iniziale non anteriore al 31 gennaio 1993, entro il 15 febbraio 1993.

6. I produttori di semi di colza e ravizzone per i quali il diritto a beneficiare dell'aiuto è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 e allegati IV, V e VI del regolamento della Commissione, dovranno allegare altresì alla domanda apposita certificazione relativa alla semente impiegata, mediante copia delle etichette ufficiali e delle relative fatture di acquisto. Qualora siano utilizzate, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettera *c)*, del regolamento della Commissione, sementi per uso industriale, conformi ai requisiti di cui all'allegato VI del medesimo regolamento, detti produttori dovranno inoltre allegare copia del contratto di coltivazione concluso con un primo acquirente riconosciuto.

7. In conformità all'art. 3, par. 2, del regolamento della Commissione, il produttore può rettificare la propria domanda di aiuto, eventualmente presentata prima del 30 maggio 1992, con una nuova domanda da inoltrare all'A.I.M.A. entro e non oltre la data limite sopra citata. L'A.I.M.A. terrà conto della domanda così rettificata, escluso il caso in cui abbia già avuto luogo un controllo in loco a carico del produttore richiedente. Non è ammessa, ai sensi del sopracitato articolo del regolamento della Commissione, la presentazione di domande di rettifica della dichiarazione di conferma di semina di soia in coltura intercalare.

Art. 5.

Pagamento dell'aiuto

1. Al pagamento dell'aiuto diretto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610.

2. I pagamenti di cui al comma 1 saranno effettuati, ai sensi dell'art. 2, par. 2, del regolamento della Commissione direttamente a favore dei singoli produttori, senza detrazione alcuna ed entro i termini seguenti:

30 settembre 1992, in conformità all'art. 4 del regolamento della Commissione, ai fini del pagamento anticipato;

sessanta giorni successivi alla pubblicazione degli importi di riferimento regionali definitivi nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee, in conformità all'art. 8 del regolamento della Commissione, ai fini del pagamento definitivo.

3. Le condizioni ed i termini di pagamento di cui al comma 2, sono subordinate alle disposizioni richiamate agli articoli 2, 4, 5 e 8 del regolamento della Commissione, il cui testo viene allegato al presente regolamento.

Art. 6.

Organi di controllo

1. I controlli amministrativi ai quali, ai sensi degli articoli 4 e 13, par. 1, e art. 17 e degli allegati VIII e IX del regolamento della Commissione, è subordinato il pagamento dell'aiuto, sono effettuati in ogni caso dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., utilizzando il proprio sistema informatico oppure avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, di apparecchiature di ditte specializzate limitatamente alla raccolta di dati ed elementi di fatto sui quali dovrà poi essere esercitato il controllo da parte dell'A.I.M.A.

2. L'A.I.M.A. provvederà in ogni caso ad effettuare direttamente, oppure avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, di apparecchiature di ditte specializzate limitatamente alla raccolta di dati ed elementi di fatto sui quali dovrà poi essere esercitato il controllo da parte dell'A.I.M.A., secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 6, par. 2, dagli articoli 10, 11, 12, 13, par. 2, e dall'art. 16 del regolamento della Commissione, le operazioni relative ai controlli fisici delle superfici seminate dichiarate in domanda di aiuto, nonché del raccolto e della destinazione dei semi oleosi risultanti dalla dichiarazione di raccolta.

3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 dovranno specificare esattamente i compiti e le responsabilità delle ditte, definendone le modalità ed i tempi di esecuzione dei controlli, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa comunitaria e dal successivo comma.

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base di specifiche esigenze e dell'esperienza acquisita al riguardo, provvede annualmente, con proprio decreto a fissare le modalità ed i criteri, nonché la percentuale dei controlli di cui ai precedenti commi.

Art. 7.

Irregolarità

1. In caso di inosservanza o di irregolarità riscontrate nell'applicazione della normativa comunitaria e nazionale, concernenti il regime di aiuti di cui al presente regolamento, trovano applicazione gli articoli 13 e 14 del regolamento della Commissione, il cui testo viene allegato al presente regolamento.

Art. 8.

Misure transitorie per il colza e ravizzone Campagna di commercializzazione 1992-93

1. In conformità all'art. 20 del regolamento della Commissione, per le domande di aiuto relative ai produttori di colza e ravizzone che abbiano effettuato la semina anteriormente all'entrata in vigore del soprarichiamato regolamento, l'A.I.M.A., limitatamente alla campagna 1992-93, gestirà il regime di aiuto prescindendo dalle disposizioni di cui agli articoli 1, par. 2, lettera *a)*, e 3, par. 1, lettere i), ii), e iii) del regolamento della Commissione. Per detti produttori l'A.I.M.A. gestirà il regime, limitatamente alla campagna 1992-93, prescindendo altresì dalle disposizioni di cui all'art. 6 del medesimo regolamento ed all'art. 4, comma 5, del presente regolamento.

Art. 9.

Comunicazioni alla Commissione CEE

1. Al fine di consentire la trasmissione alla Commissione CEE delle informazioni richieste all'art. 9 ed all'allegato VII del regolamento della Commissione, l'A.I.M.A. comunicherà in tempo utile al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VIII, tutti i dati ivi specificati secondo le modalità ed i termini previsti. L'A.I.M.A. trasmetterà al suddetto Ministero, inoltre, tutte le informazioni ed ogni elemento utile ai fini delle comunicazioni previste agli articoli 18, 11, par. 6, e dell'art. 12, par. 2, del regolamento della Commissione.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 maggio 1992

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1992
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 264

ALLEGATO

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - AIMA

DOMANDA DI AIUTO E DICHIARAZIONE DI SEMINA
SEMI DI SOIA
RACCOLTO 1992

MODELLO A1

N°

Finalità di presentazione della domanda ☐ Domanda iniziale ☐ Domanda di rettifica in sostituzione della domanda N. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Domanda presentata: ☐ In proprio ☐ Per tramite di:..

QUADRO A (dati identificativi del Produttore)

PRODUTTORE RICHIEDENTE PARTITA IVA O CODICE FISCALE ☐ 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE ☐

NOME ☐ SESSO ☐ M ☐ F

DATA DI NASCITA ☐ giorno ☐ mese ☐ anno COMUNE DI NASCITA ☐ SIGLA PROV. ☐

DOMICILIO O SEDE SOCIALE TELEFONO 2

VIA ☐ N. CIVICO ☐ PREFISSO ☐ NUMERO ☐

COMUNE ☐ SIGLA PROV. ☐ CAP ☐

UBICAZIONE AZIENDA TELEFONO 3

VIA / LOCALITÀ ☐ N. CIVICO ☐ PREFISSO ☐ NUMERO ☐

COMUNE ☐ SIGLA PROV. ☐ CAP ☐

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE Ó PARTITA IVA ☐ 4

COGNOME ☐ NOME ☐

DOMICILIO

VIA ☐ NUMERO CIVICO ☐

COMUNE ☐ SIGLA PROV. ☐ CAP ☐

QUADRO B (destinazione delle superfici)

	CAMPAGNA 1989/90	CAMPAGNA 1990/91	5
SUPERFICIE TOTALE DI SEMINATIVI	☐ Ettari ☐ Are	☐ Ettari ☐ Are	

QUADRO C (richiesta di modalità di pagamento)

☐ **1 - emissione di assegno non trasferibile spedito con raccomandata** 6

☐ **2 - accredito sul c/c bancario** 7

N. c/corrente ☐ Codice ABI ☐ Istituto ☐

Agenzia ☐ Codice CAB ☐ Comune ☐ Prov. ☐ C.A.P. ☐

☐ **3 - accredito sul c/c postale** 8

N. c/corrente ☐ Intestazione ☐ Comune ☐ Prov. ☐ C.A.P. ☐

QUADRO D - PIANO DI COLTIVAZIONE

Particelle seminate

CODICE ISTAT (9)		COMUNE (10)	DATI CATASTALI (11)					TIPO CONDUZ. (12)	SUPERFICIE CATASTALE (13)			SUPERFICIE COLTIVATA per la quale si richiede l'aiuto (14)		IRRIGUA (15)
Prov.	Comune		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	PARTITA		Ettari	Are	c.are	Ettari	Are	

QUANTITÀ DI SEMENTI UTILIZZATE KG [ ] *DATA FINE SEMINA* [M | A] TOTALE SUPERFICIE [Ettari | Are] 17

Il sottoscritto .... ai sensi dei regolamenti CEE n. 3766/91 del 12 dicembre 1991 del Consiglio, n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione, chiede che le superfici seminate a soia *indicate nel quadro D vengano ammesse a beneficiare dell'aiuto previsto per i semi* di soia secondo le modalità stabilite *dai predetti regolamenti.*

Il sottoscritto sotto la propria personale responsabilità:

Chiede: il pagamento dell'anticipo dell'aiuto diretto ad ettaro così come previsto ai sensi dei regolamenti CEE n. 3766/91 del 12 dicembre 91 del Consiglio art. 4 punto 4, n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione art. 2 par. 1 lettera a) e art. 4.

Si impegna: a restituire con gli interessi l'anticipo ricevuto su richiesta esplicita dell'autorità competente nei casi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

Dichiara:
- che le superfici sono state coltivate a seminativo nel periodo 1989/90 e 1990/91, comprese quelle per le quali si provi la messa a riposo in virtù di un programma che fruisca di aiuti pubblici, temporaneamente a prato come parte di una rotazione di seminativi o, eccezionalmente, come seminativi messi a riposo nel corso di detto periodo;
- di avere seminato a semi di soia per il raccolto 1992 le superfici indicate nel quadro D;
- che la coltura verrà effettuata secondo le buone pratiche agronomiche e che una volta giunta a maturazione verrà raccolta per utilizzarne i semi;
- che dopo la presentazione della domanda di aiuto l'appezzamento non verrà riseminato, salvo in casi di mancato attecchimento;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento, e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti del produttore per ispezione della varietà delle sementi, della coltura o del raccolto;
- che quanto esposto nella presente domanda è completo e risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986, nonché quelle previste dal regolamento CEE n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione;
- di rispettare le disposizioni nazionali relative alla compilazione e presentazione della domanda di aiuto e della dichiarazione di semina;

Allega:
- fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- certificazione antimafia come richiesto dalla legge n. 55 del 19-3-1990 avente validità iniziale non anteriore al 15 maggio '92;
- certificazione catastale relativa alle superfici coltivate a semi oleosi indicate in domanda;
- mappa indicante gli appezzamenti coltivati (solo per le particelle non completamente coltivate a *semi oleosi*).

Fatto a .... li ...../......./19.......

MODELLI ALLEGATI

Modelli A11 n. [ ]

Per autentica

(firma del funzionario responsabile) firma del produttore

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - AIMA

DOMANDA DI AIUTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI RACCOLTA
SEMI DI SOIA

MODELLO A2

RACCOLTO 1992

N°

QUADRO A (dati identificativi del Produttore)

1

PRODUTTORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA O CODICE FISCALE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

SIGLA PROV.

QUADRO B (destinazione delle superfici)

2

QUANTITÀ DI SEMI DI SOIA PRODOTTA (TAL QUALE) KG

SUPERFICIE TOTALE IN CUI È STATA EFFETTUATA LA RACCOLTA Ettari Are

QUADRO C (utilizzo dei semi di soia prodotti)

3

VENDUTI E CONSEGNATI KG

VENDUTI E NON CONSEGNATI KG

NON VENDUTI KG

QUADRO D (ubicazione dei magazzini di stoccaggio se diversa dall'indirizzo del produttore/azienda per le sole giacenze detenute dal produttore)

4

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

COMUNE

PROV. CAP QUANTITÀ IN KG

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

COMUNE

PROV. CAP QUANTITÀ IN KG

Il sottoscritto .... sotto la propria personale responsabilità,

Chiede il pagamento dell'aiuto diretto per le superfici coltivate a soia al netto dell'anticipo ricevuto.

Si impegna in caso di controllo, a fornire tutti i documenti giustificativi delle vendite effettuate ed a permettere l'accesso alla propria azienda e/o presso i magazzini di stoccaggio per la verifica delle quantità ancora detenute.

Dichiara:
- che la raccolta è stata effettuata sulle superfici oggetto della dichiarazione di semina;
- che quanto affermato nella presente domanda è completo e corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986, nonché quelle previste dal regolamento CEE n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione;
- di rispettare le disposizioni nazionali relative alla compilazione e alla presentazione della domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta.

Fatto a .... il ....../....../19......

Per autentica

(firma del funzionario responsabile)

firma del produttore

AIUTO AI PRODUTTORI DI SEMI DI SOIA, DI COLZA, DI RAVIZZONE E DI GIRASOLE

(Reg CEE n 3766/91 del Consiglio e Reg. CEE n. 615/92 della Commissione)

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Per ottenere l'aiuto comunitario per i semi oleosi sono stati predisposti quattro gruppi di moduli, di diversa colorazione, riferiti a ciascuna coltura per la quale è possibile chiedere l'aiuto:

- Mod. A - soia = blu
- Mod. B - girasole = rosso
- Mod. C - colza-ravizzone = nero
- Mod. D - soia intercalare = verde

Il fascicolo relativo ai semi di soia - girasole - colza e ravizzone è composto di tre moduli:

1. domanda di aiuto e dichiarazione di semina;
2. domande di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta;
11. aggiuntivo per il piano di coltivazione.

Il fascicolo relativo alla coltura di soia intercalare è composto da sei moduli:

1. domanda di aiuto e dichiarazione di intenzione di semina;
2. domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta;
3. dichiarazione di conferma di semina;
11. aggiuntivo al piano di coltivazione di cui al mod. 1;
31. aggiuntivo al piano di coltivazione di cui al mod. 3;
32. *note trasmissione certificato antimafia.*

Ogni fascicolo ha un proprio numero univoco che è riportato su tutti i moduli che compongono il fascicolo stesso. Ogni produttore dovrà utilizzare solamente i modelli appartenenti ad un fascicolo e, per qualsiasi eventuale comunicazione, dovrà far riferimento a detto numero.

Qualora il numero di particelle previsto nei modelli A1, B1, C1 e D1 non sia sufficiente a contenere il piano di coltivazione, ai suddetti modelli vanno rispettivamente allegati i modelli aggiuntivi A11, B11, C11 e D11 debitamente compilati.

TERMINI DI PRESENTAZIONE ALL'AIMA

Entro il 30 maggio 1992

- La domanda di aiuto e dichiarazione di semina per i semi di SOIA (modello A1 - colore blu).
- La domanda di aiuto e dichiarazione di semina per i semi di GIRASOLE (modello B1 - colore rosso).
- La domanda di aiuto e dichiarazione di semina per i semi di COLZA/RAVIZZONE (modello C1 - colore nero).
- La domanda di aiuto e dichiarazione di intenzione di semina per i semi di SOIA in coltura intercalare (modello D1 - colore verde).

Entro il 15 luglio 1992

- La dichiarazione di conferma di semina per i semi di SOIA in coltura intercalare (modello D3 - colore verde).

Entro il 31 ottobre 1992

- La domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta per i semi di colza/ravizzone (modello D3 - colore nero).

Entro il 30 novembre 1992

- La domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta per i semi di SOIA (modello A2 - colore blu).
- La domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta per i semi di GIRASOLE (modello B2 - colore rosso).
- La domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta per i semi di SOIA in coltura intercalare (modello D2 - colore verde).

Ogni modello va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

MODELLI A1, B1, C1, D1

Finalità di presentazione della domanda.
Barrare la casella «Domanda iniziale», ovvero barrare la casella «domanda di rettifica» nel caso in cui la domanda venga presentata (comunque entro il 30 maggio '92) in totale sostituzione di una domanda precedentemente presentata; in tal caso occorre indicare il numero di identificazione univoco relativo alla domanda precedente.

Domanda presentata.
Barrare la casella «in proprio» se la domanda viene consegnata direttamente all'AIMA o presentata mediante spedizione postale, ovvero barrare la casella «per tramite di» se per la presentazione ci si avvale di una Organizzazione Professionale; in tal caso indicarne la denominazione.

QUADRO A (dati identificativi del produttore)

Riquadro 1.
Indicare la partita IVA o il codice fiscale (solo se non si possiede la partita IVA), il cognome o la ragione sociale del beneficiario. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita, per Roma indicare RM.
Tutte le informazioni dovranno essere riferite ad un unico produttore richiedente.

Riquadro 2.
Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede sociale (se persona giuridica) del produttore richiedente.

Riquadro 3.
Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede sociale del beneficiario). Se l'azienda si estende su più comuni o è frazionata, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione.

Riquadro 4.
Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il produttore richiedente non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda produttrice.

QUADRO B (destinazione delle superfici)
Indicare la superficie complessivamente investita a seminativi (di cui all'art. 4, par. 3 del Reg. CEE n. 3766/91) nelle campagne di produzione 1989/90 e 1990/91.

QUADRO C (richiesta di modalità di pagamento)
Per la richiesta delle modalità di pagamento dell'aiuto barrare una delle caselle previste nei riquadri 6, 7 e 8 e riportare le corrispondenti informazioni richieste; nel caso in cui le informazioni richieste risultino non indicate o indicate in forma non chiara e leggibile si adotterà quale forma di pagamento quella indicata nel riquadro 6 (emissione d'assegno non trasferibile spedito con raccomandata).

QUADRO D (piano di coltivaziono)
Riportare su ogni riga le informazioni richieste per ciascuna particella investita al tipo di seme per il quale si richiede l'aiuto; le suddette informazioni devono riferirsi alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda. Qualora il numero delle particelle superi il numero delle righe, utilizzare i modelli A11, B11, C11 e D11.

Riquadro 9.
Riportare i codici ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata ogni singola particella.

Riquadro 10.
Indicare la denominazione del comune in cui è ubicata la particella.

Riquadro 11.
Indicare la sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente). Riportare il numero di foglio di mappa, il numero della particella catastale, l'indicazione del subalterno e della partita catastale.

Riquadro 12.
Indicare il sistema di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:
1 - in proprietà;
2 - in affitto;
3 - a mezzadria o altre forme.

Riquadro 13.
Riportare la superficie catastale della particella, espressa in ettari, are e centiare.

Riquadro 14.
Riportare la superficie della particella per la quale il produttore richiede l'aiuto espressa in ettari e are.

Riquadro 15.
Contrassegnare la casella con × se trattasi di terreno irriguo.

Riquadro 16.
Indicare (coltura soia intercalare) il codice della coltura principale precedente desunto dalla tabella 1.

Riquadro 17.
Indicare la quantità di sementi utilizzate espressa in kg, la data di fine semina espressa in mese ed anno e la superficie totale destinata a raccolto espressa in ettari e are; la superficie totale destinata a raccolto deve tener conto di eventuali modelli aggiuntivi allegati; per la soia in coltura intercalare indicare soltanto la superficie totale che si intende seminare.

MODELLI A2, B2, C2, D2

QUADRO A (dati identificativi del produttore)
Vedi quadro A dei Modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

QUADRO B (destinazione delle superfici)
Riportare le indicazioni relative alla quantità di seme complessivamente raccolta ed alla superficie totale su cui la raccolta è stata effettuata.

QUADRO C (utilizzo dei semi prodotti)
Indicare la ripartizione delle quantità di semi raccolti nelle tre voci previste.
La somma delle quantità indicate nel presente quadro deve corrispondere a quella indicata nel quadro B.

QUADRO D
Da compilare esclusivamente nel caso in cui nel precedente quadro C siano stati indicati quantitativi di semi venduti e non consegnati e/o quantitativi di semi non venduti e tutti o parte dei suddetti quantitativi siano ubicati in magazzini di stoccaggio aventi diverso indirizzo da quello del produttore/azienda.

MODELLI A11, B11, C11, D11

QUADRO A
Vedi quadro A dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1)

QUADRO B
Vedi quadro D dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

MODELLO D3 (solo per soia in coltura intercalare)

QUADRO A (dati identificativi del produttore)
Vedi quadro A dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

QUADRO B
Indicare la superficie totale seminata espressa in ettari ed are, la data di fine semina espressa in mese ed anno e la quantità di semente utilizzata espressa in kg.
Relativamente alla superficie effettivamente seminata barrare la casella corrispondente. Nel caso in cui la superficie realmente seminata risulti minore di quella dichiarata nella domanda di aiuto, allegare al presente modello uno o più modelli D31 riportando il piano di coltivazione effettivamente attuato.

MODELLO D31 (solo per la soia in coltura intercalare)

QUADRO A
Vedi quadro A dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

QUADRO B
Vedi quadro D dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

MODELLO D32 (solo per la soia in coltura intercalare)

QUADRO A
Vedi quadro A dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

Il certificato antimafia deve essere inviato all'AIMA - Via Palestro 81, 00185 ROMA - allegato al Modello D32 entro il 15 febbraio 1993 ed avere validità iniziale non anteriore al 31 gennaio 1993.

Tabella 1

COLTURE PRINCIPALI PRECEDENTI	
Cod.	Coltura
01	FRUMENTO TENERO E SPELTA
02	FRUMENTO DURO
03	SEGALE
04	ORZO
05	AVENA
06	GRANTURCO
07	RISO
08	SORGO
09	LEGUMI SECCHI PER LA PRODUZIONE DI GRANELLA, LEGUMI SECCHI E CEREALI
10	BARBABIETOLE DA ZUCCHERO (escluse le sementi)
11	PIANTE SARCHIATE DA FORAGGIO (escluse le sementi)
12	TABACCO
13	LUPPOLO
14	COTONE
15	COLZA E RAVIZZONE
16	GIRASOLE
17	SOIA
18	PIANTE AROMATICHE, MEDICINALI E SPEZIE
19	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI
20	ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI, MELONI, FRAGOLE, IN PIENA ARIA O PROTEZIONE BASSA
21	FIORI E PIANTE ORNAMENTALI (esclusi vivai), IN PIENA ARIA O PROTEZIONE BASSA
22	PIANTE FORAGGERE
23	SEMENTI E PIANTINE PER SEMINATIVI (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)
24	ALTRE COLTIVAZIONI PER SEMINATIVI
25	ALTRI CEREALI
26	ALTRE COLTURE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - AIMA

DOMANDA DI AIUTO E DICHIARAZIONE DI SEMINA
SEMI DI GIRASOLE

RACCOLTO 1992

MODELLO B1

N°

Finalità di presentazione della domanda ☐ Domanda iniziale ☐ Domanda di rettifica in sostituzione della domanda N

Domanda presentata: ☐ In proprio ☐ Per tramite di:.....................................

QUADRO A (dati identificativi del Produttore)

PRODUTTORE RICHIEDENTE PARTITA IVA O CODICE FISCALE 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA SIGLA PROV.

DOMICILIO O SEDE SOCIALE TELEFONO 2

VIA N. CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE SIGLA PROV. CAP

UBICAZIONE AZIENDA TELEFONO 3

VIA / LOCALITÀ N. CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE SIGLA PROV. CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE O PARTITA IVA 4

COGNOME NOME

DOMICILIO

VIA NUMERO CIVICO

COMUNE SIGLA PROV. CAP

QUADRO B (destinazione delle superfici)

	CAMPAGNA 1989/90	CAMPAGNA 1990/91	5
SUPERFICIE TOTALE DI SEMINATIVI	Ettari Are	Ettari Are	

QUADRO C (richiesta di modalità di pagamento)

☐ **1 - emissione di assegno non trasferibile spedito con raccomandata** 6

☐ **2 - accredito sul c/c bancario** 7

N. c/corrente Codice ABI Istituto

Agenzia Codice CAB Comune Prov. C.A.P.

☐ **3 - accredito sul c/c postale** 8

N. c/corrente Intestazione Comune Prov. C.A.P.

QUADRO D - PIANO DI COLTIVAZIONE

Particelle seminate

CODICE ISTAT (9)		COMUNE (10)	DATI CATASTALI (11)					TIPO CONDUZ. (12)	SUPERFICIE CATASTALE (13)			SUPERFICIE COLTIVATA per la quale si richiede l'aiuto (14)		IRRIGUA (15)
Prov	Comune		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	PARTITA		Ettari	Are	c.are	Ettari	Are	

QUANTITÀ DI SEMENTI UTILIZZATE KG [ ] DATA FINE SEMINA ___ M A TOTALE SUPERFICIE [ ] Ettar. Are (17)

Il sottoscritto .... ai sensi dei regolamenti CEE n 3766/91 del 12 dicembre 1991 del Consiglio n 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione, chiede che le superfic. seminate a girasole indicate nel quadro D vengano ammesse a beneficiare dell'aiuto previsto per i semi di girasole secondo le modalità stabilite dai predetti regolamenti

Il sottoscritto sotto la propria personale responsabilità

Chiede il pagamento dell'anticipo dell'aiuto diretto ad ettaro così come previsto ai sensi dei regolamenti CEE n 3766/91 del 12 dicembre 91 del Consiglio art. 4 punto 4. n 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione art. 2 par 1 lettera a) e art 4

Si impegna. a restituire con gli interessi l'anticipo ricevuto su richiesta esplicita dell autorità competente nei casi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale

Dichiara
- che le superfici sono state coltivate a seminativo nel periodo 1989/90 e 1990/91. comprese quelle per le quali si provi la messa a riposo in virtù di un programma che fruisca di aiuti pubblici, temporaneamente a prato come parte di una rotazione di seminativi o, eccezionalmente, come seminativi messi a riposo nel corso di detto periodo
- di avere seminato a semi di girasole per il raccolto 1992 le superfici indicate nel quadro D;
- che la coltura verrà effettuata secondo le buone pratiche agronomiche e che una volta giunta a maturazione verra raccolta per utilizzarne i semi.
- che dopo la presentazione della domanda di aiuto l'appezzamento non verrà riseminato, salvo in casi di mancato attecchimento;
- che l'autorità competente avrà accesso in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti del produttore per ispezione della varietà delle sementi della coltura o del raccolto
- che quanto esposto nella presente domanda e completo e risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968,
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n 898 del 23 dicembre 1986, nonché quelle previste dal regolamento CEE n 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione;
- di rispettare le disposizioni nazional relative alla compilazione e presentazione della domanda di aiuto e della dichiarazione di semina;

Allega
- fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- certificazione antimafia come richiesto dalla legge n. 55 del 19-3-1990 avente validità iniziale non anteriore al 15 maggio '92,
- certificazione catastale relativa alle superfici coltivate a semi oleosi indicate in domanda;
- mappa indicante gli appezzamenti coltivati (solo per le particelle non completamente coltivate a semi oleosi).

Fatto a ... . li / /19

MODELLI ALLEGATI
Modelli B11 n. [ ]

Per autentica

(firma del funzionario responsabile) firma del produttore

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - AIMA

MODULO AGGIUNTIVO DICHIARAZIONE DI SEMINA
SEMI DI GIRASOLE

MODELLO B11

RACCOLTO 1992

N°

QUADRO A (dati identificativi del Produttore)

PRODUTTORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA O CODICE FISCALE [ ] 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE [ ]

NOME [ ]

SESSO [M] [F]

DATA DI NASCITA [ ] [ ] [ ] giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA [ ]

SIGLA PROV. [ ]

QUADRO B - PIANO DI COLTIVAZIONE

Particelle seminate

CODICE ISTAT 9		COMUNE 10	DATI CATASTALI 11					TIPO CONDUZ. 12	SUPERFICIE CATASTALE 13			SUPERFICIE COLTIVATA per la quale si richiede l'aiuto 14		IRRIGUA 15
Prov	Comune		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	PARTITA		Ettari	Are	c.are	Ettari	Are	

PROGRESSIVO MODELLO AGGIUNTIVO N. [ ]

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - AIMA

DOMANDA DI AIUTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI RACCOLTA
SEMI DI GIRASOLE

MODELLO 82

RACCOLTO 1992

N°

QUADRO A (dati identificativi del Produttore)

1

PRODUTTORE RICHIEDENTE PARTITA IVA O CODICE FISCALE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA SIGLA PROV.

QUADRO B (destinazione delle superfici)

2

QUANTITÀ DI SEMI DI GIRASOLE PRODOTTA (TAL QUALE) KG

SUPERFICIE TOTALE IN CUI È STATA EFFETTUATA LA RACCOLTA (Ettari) (Are)

QUADRO C (utilizzo dei semi di girasole prodotti)

3

VENDUTI E CONSEGNATI KG

VENDUTI E NON CONSEGNATI KG

NON VENDUTI KG

QUADRO D (ubicazione dei magazzini di stoccaggio se diversa dall'indirizzo del produttore/azienda per le sole giacenze detenute dal produttore)

4

DENOMINAZIONE INDIRIZZO

COMUNE PROV. CAP QUANTITA IN KG

DENOMINAZIONE INDIRIZZO

COMUNE PROV. CAP QUANTITÀ IN KG

Il sottoscritto .... sotto la propria personale responsabilità,

Chiede il pagamento dell'aiuto diretto per le superfici coltivate a girasole al netto dell'anticipo ricevuto.

Si impegna in caso di controllo, a fornire tutti i documenti giustificativi delle vendite effettuate ed a permettere l'accesso alla propria azienda e/o presso i magazzini di stoccaggio per la verifica delle quantità ancora detenute.

Dichiara:
- che la raccolta è stata effettuata sulle superfici oggetto della dichiarazione di semina;
- che quanto affermato nella presente domanda è completo e corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986, nonché quelle previste dal regolamento CEE n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione;
- di rispettare le disposizioni nazionali relative alla compilazione e alla presentazione della domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta.

Fatto a .... il ....../....../19.......

Per autentica

(firma del funzionario responsabile) firma del produttore

AIUTO AI PRODUTTORI DI SEMI DI SOIA, DI COLZA, DI RAVIZZONE E DI GIRASOLE

(Reg. CEE n. 3766/91 del Consiglio e Reg. CEE n. 615/92 della Commissione)

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Per ottenere l'aiuto comunitario per i semi oleosi sono stati predisposti quattro gruppi di moduli, di diversa colorazione, riferiti a ciascuna coltura per la quale è possibile chiedere l'aiuto:

— Mod. A - soia = blu
— Mod. B - girasole = rosso
— Mod. C - colza-ravizzone = nero
— Mod. D - soia intercalare = verde

Il fascicolo relativo ai semi di soia - girasole - colza e ravizzone è composto di tre moduli:

1. domanda di aiuto e dichiarazione di semina;
2. domande di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta;
11. aggiuntivo per il piano di coltivazione.

Il fascicolo relativo alla coltura di soia intercalare è composto da sei moduli:

1. domanda di aiuto e dichiarazione di intenzione di semina;
2. domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta;
3. dichiarazione di conferma di semina;
11. aggiuntivo al piano di coltivazione di cui al mod. 1;
31. aggiuntivo al piano di coltivazione di cui al mod. 3;
32. note trasmissione certificato antimafia.

Ogni fascicolo ha un proprio numero univoco che è riportato su tutti i moduli che compongono il fascicolo stesso. Ogni produttore dovrà utilizzare solamente i modelli appartenenti ad un fascicolo e, per qualsiasi eventuale comunicazione, dovrà far riferimento a detto numero.

Qualora il numero di particelle previsto nei modelli A1, B1, C1 e D1 non sia sufficiente a contenere il piano di coltivazione, ai suddetti modelli vanno rispettivamente allegati i modelli aggiuntivi A11, B11, C11 e D11 debitamente compilati.

TERMINI DI PRESENTAZIONE ALL'AIMA

Entro il 30 maggio 1992

— La domanda di aiuto e dichiarazione di semina per i semi di SOIA (modello A1 - colore blu).
— La domanda di aiuto e dichiarazione di semina per i semi di GIRASOLE (modello B1 - colore rosso).
— La domanda di aiuto e dichiarazione di semina per i semi di COLZA/RAVIZZONE (modello C1 - colore nero).
— La domanda di aiuto e dichiarazione di intenzione di semina per i semi di SOIA in coltura intercalare (modello D1 - colore verde).

Entro il 15 luglio 1992

— La dichiarazione di conferma di semina per i semi di SOIA in coltura intercalare (modello D3 - colore verde).

Entro il 31 ottobre 1992

— La domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta per i semi di colza/ravizzone (modello D3 - colore nero).

Entro il 30 novembre 1992

— La domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta per i semi di SOIA (modello A2 - colore blu).
— La domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta per i semi di GIRASOLE (modello B2 - colore rosso).
— La domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta per i semi di SOIA in coltura intercalare (modello D2 - colore verde).

Ogni modello va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

MODELLI A1, B1, C1, D1

Finalità di presentazione della domanda.
Barrare la casella «Domanda iniziale», ovvero barrare la casella «domanda di rettifica» nel caso in cui la domanda venga presentata (comunque entro il 30 maggio '92) in totale sostituzione di una domanda precedentemente presentata; in tal caso occorre indicare il numero di identificazione univoco relativo alla domanda precedente.

Domanda presentata.
Barrare la casella «in proprio» se la domanda viene consegnata direttamente all'AIMA o presentata mediante spedizione postale, ovvero barrare la casella «per tramite di» se per la presentazione ci si avvale di una Organizzazione Professionale; in tal caso indicarne la denominazione.

QUADRO A (dati identificativi del produttore)

Riquadro 1.
Indicare la partita IVA o il codice fiscale (solo se non si possiede la partita IVA), il cognome o la ragione sociale del beneficiario. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita, per Roma indicare RM.
Tutte le informazioni dovranno essere riferite ad un unico produttore richiedente.

Riquadro 2.
Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede sociale (se persona giuridica) del produttore richiedente.

Riquadro 3.
Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede sociale del beneficiario). Se l'azienda si estende su più comuni o è frazionata, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione.

Riquadro 4.
Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il produttore richiedente non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda produttrice.

QUADRO B (destinazione delle superfici)
Indicare la superficie complessivamente investita a seminativi (di cui all'art. 4, par. 3 del Reg. CEE n. 3766/91) nelle campagne di produzione 1989/90 e 1990/91.

QUADRO C (richiesta di modalità di pagamento)
Per la richiesta delle modalità di pagamento dell'aiuto barrare una delle caselle previste nei riquadri 6, 7 e 8 e riportare le corrispondenti informazioni richieste; nel caso in cui le informazioni richieste risultino non indicate o indicate in forma non chiara e leggibile si adotterà quale forma di pagamento quella indicata nel riquadro 6 (emissione d'assegno non trasferibile spedito con raccomandata).

QUADRO D (piano di coltivazione)
Riportare su ogni riga le informazioni richieste per ciascuna particella investita al tipo di seme per il quale si richiede l'aiuto; le suddette informazioni devono riferirsi alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda. Qualora il numero delle particelle superi il numero delle righe, utilizzare i modelli A11, B11, C11 e D11.

Riquadro 9.

Riportare i codici ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata ogni singola particella.

Riquadro 10.

Indicare la denominazione del comune in cui è ubicata la particella.

Riquadro 11.

Indicare la sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente). Riportare il numero di foglio di mappa, il numero della particella catastale, l'indicazione del subalterno e della partita catastale.

Riquadro 12.

Indicare il sistema di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:
1 - in proprietà;
2 - in affitto;
3 - a mezzadria o altre forme.

Riquadro 13.

Riportare la superficie catastale della particella, espressa in ettari, are e centiare.

Riquadro 14.

Riportare la superficie della particella per la quale il produttore richiede l'aiuto espressa in ettari e are.

Riquadro 15.

Contrassegnare la casella con × se trattasi di terreno irriguo.

Riquadro 16.

Indicare (coltura soia intercalare) il codice della coltura principale precedente desunto dalla tabella 1.

Riquadro 17.

Indicare la quantità di sementi utilizzate espressa in kg, la data di fine semina espressa in mese ed anno e la superficie totale destinata a raccolto espressa in ettari e are; la superficie totale destinata a raccolto deve tener conto di eventuali modelli aggiuntivi allegati; per la soia in coltura intercalare indicare soltanto la superficie totale che si intende seminare.

MODELLI A2, B2, C2, D2

QUADRO A (dati identificativi del produttore)

Vedi quadro A dei Modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

QUADRO B (destinazione delle superfici)

Riportare le indicazioni relative alla quantità di seme complessivamente raccolta ed alla superficie totale su cui la raccolta è stata effettuata.

QUADRO C (utilizzo dei semi prodotti)

Indicare la ripartizione delle quantità di semi raccolti nelle tre voci previste.
La somma delle quantità indicate nel presente quadro deve corrispondere a quella indicata nel quadro B.

QUADRO D

Da compilare esclusivamente nel caso in cui nel precedente quadro C siano stati indicati quantitativi di semi venduti e non consegnati e/o quantitativi di semi non venduti e tutti o parte dei suddetti quantitativi siano ubicati in magazzini di stoccaggio aventi diverso indirizzo da quello del produttore/azienda.

MODELLI A11, B11, C11, D11

QUADRO A

Vedi quadro A dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1)

QUADRO B

Vedi quadro D dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

MODELLO D3 (solo per soia in coltura intercalare)

QUADRO A (dati identificativi del produttore)

Vedi quadro A dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

QUADRO B

Indicare la superficie totale seminata espressa in ettari ed are, la data di fine semina espressa in mese ed anno e la quantità di semente utilizzata espressa in kg.
Relativamente alla superficie effettivamente seminata barrare la casella corrispondente. Nel caso in cui la superficie realmente seminata risulti minore di quella dichiarata nella domanda di aiuto, allegare al presente modello uno o più modelli D31 riportando il piano di coltivazione effettivamente attuato.

MODELLO D31 (solo per la soia in coltura intercalare)

QUADRO A

Vedi quadro A dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

QUADRO B

Vedi quadro D dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

MODELLO D32 (solo per la soia in coltura intercalare)

QUADRO A

Vedi quadro A dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

Il certificato antimafia deve essere inviato all'AIMA - Via Palestro 81, 00185 ROMA - allegato al Modello D32 entro il 15 febbraio 1993 ed avere validità iniziale non anteriore al 31 gennaio 1993.

Tabella 1

COLTURE PRINCIPALI PRECEDENTI	
Cod.	Coltura
01	FRUMENTO TENERO E SPELTA
02	FRUMENTO DURO
03	SEGALE
04	ORZO
05	AVENA
06	GRANTURCO
07	RISO
08	SORGO
09	LEGUMI SECCHI PER LA PRODUZIONE DI GRANELLA, LEGUMI SECCHI E CEREALI
10	BARBABIETOLE DA ZUCCHERO (escluse le sementi)
11	PIANTE SARCHIATE DA FORAGGIO (escluse le sementi)
12	TABACCO
13	LUPPOLO
14	COTONE
15	COLZA E RAVIZZONE
16	GIRASOLE
17	SOIA
18	PIANTE AROMATICHE, MEDICINALI E SPEZIE
19	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI
20	ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI, MELONI, FRAGOLE, IN PIENA ARIA O PROTEZIONE BASSA
21	FIORI E PIANTE ORNAMENTALI (esclusi vivai), IN PIENA ARIA O PROTEZIONE BASSA
22	PIANTE FORAGGERE
23	SEMENTI E PIANTINE PER SEMINATIVI (esclusi cereali legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)
24	ALTRE COLTIVAZIONI PER SEMINATIVI
25	ALTRI CEREALI
26	ALTRE COLTURE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - AIMA

DOMANDA DI AIUTO E DICHIARAZIONE DI SEMINA
SEMI DI COLZA/RAVIZZONE

MODELLO C1

RACCOLTO 1992

N°

Finalità di presentazione della domanda ☐ Domanda iniziale ☐ Domanda di rettifica in sostituzione della domanda N.

Domanda presentata: ☐ In proprio ☐ Per tramite di:..

QUADRO A (dati identificativi del Produttore)

PRODUTTORE RICHIEDENTE PARTITA IVA O CODICE FISCALE 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO ☐ M ☐ F

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA SIGLA PROV.

DOMICILIO O SEDE SOCIALE TELEFONO 2

VIA N. CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE SIGLA PROV. CAP

UBICAZIONE AZIENDA TELEFONO 3

VIA / LOCALITÀ N. CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE SIGLA PROV. CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE O PARTITA IVA 4

COGNOME NOME

DOMICILIO NUMERO CIVICO

VIA

COMUNE SIGLA PROV. CAP

QUADRO B (destinazione delle superfici)

	CAMPAGNA 1989/90	CAMPAGNA 1990/91	5
SUPERFICIE TOTALE DI SEMINATIVI	Ettari Are	Ettari Are	

QUADRO C (richiesta di modalità di pagamento)

☐ **1 - emissione di assegno non trasferibile spedito con raccomandata** 6

☐ **2 - accredito sul c/c bancario** 7

N. c/corrente Codice ABI Istituto

Agenzia Codice CAB Comune Prov. C.A.P.

☐ **3 - accredito sul c/c postale** 8

N. c/corrente Intestazione Comune Prov. C.A.P.

QUADRO D - PIANO DI COLTIVAZIONE

Particelle seminate

CODICE ISTAT 9		COMUNE 10	DATI CATASTALI 11					12	SUPERFICIE CATASTALE 13			SUPERFICIE COLTIVATA per la quale si richiede l'aiuto 14		15
Prov.	Comune		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	PARTITA	TIPO CONDUZ.	Ettari	Are	c.are	Ettari	Are	IRRIGUA

QUANTITÀ DI SEMENTI UTILIZZATE KG [ ] DATA FINE SEMINA [M | A] TOTALE SUPERFICIE [Ettari | Are] 17

Il sottoscritto .... ai sensi dei regolamenti CEE n. 3766/91 del 12 dicembre 1991 del Consiglio, n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione, chiede che le superfici seminate a colza/ravizzone indicate nel quadro D vengano ammesse a beneficiare dell'aiuto previsto per i semi di colza/ravizzone secondo le modalità stabilite dai predetti regolamenti.

Il sottoscritto sotto la propria personale responsabilità:

Chiede: il pagamento dell'anticipo dell'aiuto diretto ad ettaro così come previsto ai sensi dei regolamenti CEE n. 3766/91 del 12 dicembre 91 del Consiglio art. 4 punto 4, n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione art. 2 par. 1 lettera a) e art. 4;

Si impegna: a restituire con gli interessi l'anticipo ricevuto su richiesta esplicita dell'autorità competente nei casi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

Dichiara:
- che le superfici sono state coltivate a seminativo nel periodo 1989/90 e 1990/91, comprese quelle per le quali si provi la messa a riposo in virtù di un programma che fruisca di aiuti pubblici, temporaneamente a prato come parte di una rotazione di seminativi o, eccezionalmente, come seminativi messi a riposo nel corso di detto periodo;
- di avere seminato a semi di colza/ravizzone per il raccolto 1992 le superfici indicate nel quadro D;
- che la coltura verrà effettuata secondo le buone pratiche agronomiche e che una volta giunta a maturazione verrà raccolta per utilizzarne i semi;
- che dopo la presentazione della domanda di aiuto l'appezzamento non verrà riseminato, salvo in casi di mancato attecchimento;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento, e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti del produttore per ispezione della varietà delle sementi, della coltura o del raccolto;
- che quanto esposto nella presente domanda è completo e risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986, nonché quelle previste dal regolamento CEE n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione;
- di rispettare le disposizioni nazionali relative alla compilazione e presentazione della domanda di aiuto e dichiarazione di semina.

☐ *DICHIARA di aver seminato anteriormente al 15 marzo 1992 e pertanto CHIEDE la deroga di quanto previsto all'art. 1 par. 2a), all'art. 3 par.* 1 punti i), ii) e iii) ed all'art. 6 del Reg. CEE n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione

OVVERO

☐ DICHIARA di aver seminato posteriormente al 15 marzo 1992 e pertanto CHIEDE la deroga di quanto previsto all'art. 6 del Reg. CEE n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione.

Allega:
- fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- certificazione antimafia come richiesto dalla legge n. 55 del 19-3-1990 avente validità iniziale non anteriore al 15 maggio '92;
- certificazione catastale relativa alle superfici coltivate a semi oleosi indicate in domanda;
- mappa indicante gli appezzamenti coltivati (solo per le particelle non completamente coltivate a semi oleosi).

Fatto a .... li .. . /... . /19.....

MODELLI ALLEGATI

Modelli C11 n. [ ]

Per autentica

(firma del funzionario responsabile) firma del produttore

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - AIMA

MODULO AGGIUNTIVO DICHIARAZIONE DI SEMINA
SEMI DI COLZA/RAVIZZONE

MODELLO C11

RACCOLTO 1992

N°

QUADRO A (dati identificativi del Produttore)

PRODUTTORE RICHIEDENTE — PARTITA IVA O CODICE FISCALE [ ] 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE [ ]

NOME [ ] — SESSO [M] [F]

DATA DI NASCITA [ ] giorno [ ] mese [ ] anno — COMUNE DI NASCITA [ ] — SIGLA PROV. [ ]

QUADRO B - PIANO DI COLTIVAZIONE

Particelle seminate

CODICE ISTAT (9)		COMUNE (10)	DATI CATASTALI (11)					TIPO CONDUZ. (12)	SUPERFICIE CATASTALE (13)			SUPERFICIE COLTIVATA per la quale si richiede l'aiuto (14)		IRRIGUA (15)
Prov.	Comune		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	PARTITA		Ettari	Are	c.are	Ettari	Are	

PROGRESSIVO MODELLO AGGIUNTIVO N. [ ]

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - AIMA

DOMANDA DI AIUTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI RACCOLTA
SEMI DI COLZA/RAVIZZONE

MODELLO C2

RACCOLTO 1992

N°

QUADRO A (dati identificativi del Produttore)

PRODUTTORE RICHIEDENTE PARTITA IVA O CODICE FISCALE 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE DI NASCITA SIGLA PROV.

QUADRO B (destinazione delle superfici)

2

QUANTITÀ DI SEMI DI COLZA/RAVIZZONE PRODOTTA (TAL QUALE) KG

SUPERFICIE TOTALE IN CUI È STATA EFFETTUATA LA RACCOLTA Ettari Are

QUADRO C (utilizzo dei semi di colza/ravizzone prodotti)

3

VENDUTI E CONSEGNATI KG

VENDUTI E NON CONSEGNATI KG

NON VENDUTI KG

QUADRO D (ubicazione dei magazzini di stoccaggio se diversa dall'indirizzo del produttore/azienda per le sole giacenze detenute dal produttore)

4

DENOMINAZIONE INDIRIZZO

COMUNE PROV. CAP QUANTITÀ IN KG

DENOMINAZIONE INDIRIZZO

COMUNE PROV. CAP QUANTITÀ IN KG

Il sottoscritto .... sotto la propria personale responsabilità,

Chiede il pagamento dell'aiuto diretto per le superfici coltivate a colza/ravizzone al netto dell'anticipo ricevuto.

Si impegna in caso di controllo, a fornire tutti i documenti giustificativi delle vendite effettuate ed a permettere l'accesso alla propria azienda e/o presso i magazzini di stoccaggio per la verifica delle quantità ancora detenute.

Dichiara:
- che la raccolta è stata effettuata sulle superfici oggetto della dichiarazione di semina;
- che quanto affermato nella presente domanda è completo e corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986, nonché quelle previste dal regolamento CEE n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione;
- di rispettare le disposizioni nazionali relative alla compilazione e alla presentazione della domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta.

Fatto a .... li ..../......./19.......

Per autentica

(firma del funzionario responsabile) firma del produttore

AIUTO AI PRODUTTORI DI SEMI DI SOIA, DI COLZA, DI RAVIZZONE E DI GIRASOLE

(Reg. CEE n. 3766/91 del Consiglio e Reg. CEE n. 615/92 della Commissione)

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Per ottenere l'aiuto comunitario per i semi oleosi sono stati predisposti quattro gruppi di moduli, di diversa colorazione, riferiti a ciascuna coltura per la quale è possibile chiedere l'aiuto:

— Mod. A - soia = blu
— Mod. B - girasole = rosso
— Mod. C - colza-ravizzone = nero
— Mod. D - soia intercalare = verde

Il fascicolo relativo ai semi di soia - girasole - colza e ravizzone è composto di tre moduli:

1. domanda di aiuto e dichiarazione di semina;
2. domande di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta;
11. aggiuntivo per il piano di coltivazione.

Il fascicolo relativo alla coltura di soia intercalare è composto da sei moduli:

1. domanda di aiuto e dichiarazione di intenzione di semina;
2. domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta;
3. dichiarazione di conferma di semina;
11. aggiuntivo al piano di coltivazione di cui al mod. 1;
31. aggiuntivo al piano di coltivazione di cui al mod. 3;
32. note trasmissione certificato antimafia.

Ogni fascicolo ha un proprio numero univoco che è riportato su tutti i moduli che compongono il fascicolo stesso. Ogni produttore dovrà utilizzare solamente i modelli appartenenti ad un fascicolo e, per qualsiasi eventuale comunicazione, dovrà far riferimento a detto numero.

Qualora il numero di particelle previsto nei modelli A1, B1, C1 e D1 non sia sufficiente a contenere il piano di coltivazione, ai suddetti modelli vanno rispettivamente allegati i modelli aggiuntivi A11, B11, C11 e D11 debitamente compilati.

TERMINI DI PRESENTAZIONE ALL'AIMA

Entro il 30 maggio 1992

— La domanda di aiuto e dichiarazione di semina per i semi di SOIA (modello A1 - colore blu).
— La domanda di aiuto e dichiarazione di semina per i semi di GIRASOLE (modello B1 - colore rosso).
— La domanda di aiuto e dichiarazione di semina per i semi di COLZA/RAVIZZONE (modello C1 - colore nero).
— La domanda di aiuto e dichiarazione di intenzione di semina per i semi di SOIA in coltura intercalare (modello D1 - colore verde).

Entro il 15 luglio 1992

— La dichiarazione di conferma di semina per i semi di SOIA in coltura intercalare (modello D3 - colore verde).

Entro il 31 ottobre 1992

— La domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta per i semi di colza/ravizzone (modello D3 - colore nero).

Entro il 30 novembre 1992

— La domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta per i semi di SOIA (modello A2 - colore blu).
— La domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta per i semi di GIRASOLE (modello B2 - colore rosso).
— La domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta per i semi di SOIA in coltura intercalare (modello D2 - colore verde).

Ogni modello va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

MODELLI A1, B1, C1, D1

Finalità di presentazione della domanda.
Barrare la casella «Domanda iniziale», ovvero barrare la casella «domanda di rettifica» nel caso in cui la domanda venga presentata (comunque entro il 30 maggio '92) in totale sostituzione di una domanda precedentemente presentata; in tal caso occorre indicare il numero di identificazione univoco relativo alla domanda precedente.

Domanda presentata.
Barrare la casella «in proprio» se la domanda viene consegnata direttamente all'AIMA o presentata mediante spedizione postale, ovvero barrare la casella «per tramite di» se per la presentazione ci si avvale di una Organizzazione Professionale; in tal caso indicarne la denominazione.

QUADRO A (dati identificativi del produttore)

Riquadro 1.
Indicare la partita IVA o il codice fiscale (solo se non si possiede la partita IVA), il cognome o la ragione sociale del beneficiario. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita, per Roma indicare RM.
Tutte le informazioni dovranno essere riferite ad un unico produttore richiedente.

Riquadro 2.
Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede sociale (se persona giuridica) del produttore richiedente.

Riquadro 3.
Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede sociale del beneficiario). Se l'azienda si estende su più comuni o è frazionata, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione.

Riquadro 4.
Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il produttore richiedente non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda produttrice.

QUADRO B (destinazione delle superfici)
Indicare la superficie complessivamente investita a seminativi (di cui all'art. 4, par. 3 del Reg. CEE n. 3766/91) nelle campagne di produzione 1989/90 e 1990/91.

QUADRO C (richiesta di modalità di pagamento)
Per la richiesta delle modalità di pagamento dell'aiuto barrare una delle caselle previste nei riquadri 6, 7 e 8 e riportare le corrispondenti informazioni richieste; nel caso in cui le informazioni richieste risultino non indicate o indicate in forma non chiara e leggibile si adotterà quale forma di pagamento quella indicata nel riquadro 6 (emissione d'assegno non trasferibile spedito con raccomandata).

QUADRO D (piano di coltivazione)
Riportare su ogni riga le informazioni richieste per ciascuna particella investita al tipo di seme per il quale si richiede l'aiuto; le suddette informazioni devono riferirsi alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda. Qualora il numero delle particelle superi il numero delle righe, utilizzare i modelli A11, B11, C11 e D11.

Riquadro 9.
Riportare i codici ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata ogni singola particella.

Riquadro 10.
Indicare la denominazione del comune in cui è ubicata la particella.

Riquadro 11.
Indicare la sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente). Riportare il numero di foglio di mappa, il numero della particella catastale, l'indicazione del subalterno e della partita catastale.

Riquadro 12.
Indicare il sistema di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:
1 - in proprietà;
2 - in affitto;
3 - a mezzadria o altre forme.

Riquadro 13.
Riportare la superficie catastale della particella, espressa in ettari, are e centiare.

Riquadro 14.
Riportare la superficie della particella per la quale il produttore richiede l'aiuto espressa in ettari e are.

Riquadro 15.
Contrassegnare la casella con × se trattasi di terreno irriguo.

Riquadro 16.
Indicare (coltura soia intercalare) il codice della coltura principale precedente desunto dalla tabella 1.

Riquadro 17.
Indicare la quantità di sementi utilizzate espressa in kg, la data di fine semina espressa in mese ed anno e la superficie totale destinata a raccolto espressa in ettari e are; la superficie totale destinata a raccolto deve tener conto di eventuali modelli aggiuntivi allegati; per la soia in coltura intercalare indicare soltanto la superficie totale che si intende seminare.

MODELLI A2, B2, C2, D2

QUADRO A (dati identificativi del produttore)
Vedi quadro A dei Modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

QUADRO B (destinazione delle superfici)
Riportare le indicazioni relative alla quantità di seme complessivamente raccolta ed alla superficie totale su cui la raccolta è stata effettuata.

QUADRO C (utilizzo dei semi prodotti)
Indicare la ripartizione delle quantità di semi raccolti nelle tre voci previste.
La somma delle quantità indicate nel presente quadro deve corrispondere a quella indicata nel quadro B.

QUADRO D
Da compilare esclusivamente nel caso in cui nel precedente quadro C siano stati indicati quantitativi di semi venduti e non consegnati e/o quantitativi di semi non venduti e tutti o parte dei suddetti quantitativi siano ubicati in magazzini di stoccaggio aventi diverso indirizzo da quello del produttore/azienda.

MODELLI A11, B11, C11, D11

QUADRO A
Vedi quadro A dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1)

QUADRO B
Vedi quadro D dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

MODELLO D3 (solo per soia in coltura intercalare)

QUADRO A (dati identificativi del produttore)
Vedi quadro A dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

QUADRO B
Indicare la superficie totale seminata espressa in ettari ed are, la data di fine semina espressa in mese ed anno e la quantità di semente utilizzata espressa in kg.
Relativamente alla superficie effettivamente seminata barrare la casella corrispondente. Nel caso in cui la superficie realmente seminata risulti minore di quella dichiarata nella domanda di aiuto, allegare al presente modello uno o più modelli D31 riportando il piano di coltivazione effettivamente attuato.

MODELLO D31 (solo per la soia in coltura intercalare)

QUADRO A
Vedi quadro A dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

QUADRO B
Vedi quadro D dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

MODELLO D32 (solo per la soia in coltura intercalare)

QUADRO A
Vedi quadro A dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

Il certificato antimafia deve essere inviato all'AIMA - Via Palestro 81, 00185 ROMA - allegato al Modello D32 entro il 15 febbraio 1993 ed avere validità iniziale non anteriore al 31 gennaio 1993.

Tabella 1

COLTURE PRINCIPALI PRECEDENTI	
Cod.	Coltura
01	FRUMENTO TENERO E SPELTA
02	FRUMENTO DURO
03	SEGALE
04	ORZO
05	AVENA
06	GRANTURCO
07	RISO
08	SORGO
09	LEGUMI SECCHI PER LA PRODUZIONE DI GRANELLA, LEGUMI SECCHI E CEREALI
10	BARBABIETOLE DA ZUCCHERO (escluse le sementi)
11	PIANTE SARCHIATE DA FORAGGIO (escluse le sementi)
12	TABACCO
13	LUPPOLO
14	COTONE
15	COLZA E RAVIZZONE
16	GIRASOLE
17	SOIA
18	PIANTE AROMATICHE, MEDICINALI E SPEZIE
19	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI
20	ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI, MELONI, FRAGOLE, IN PIENA ARIA O PROTEZIONE BASSA
21	FIORI E PIANTE ORNAMENTALI (esclusi vivai), IN PIENA ARIA O PROTEZIONE BASSA
22	PIANTE FORAGGERE
23	SEMENTI E PIANTINE PER SEMINATIVI (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)
24	ALTRE COLTIVAZIONI PER SEMINATIVI
25	ALTRI CEREALI
26	ALTRE COLTURE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - AIMA

DOMANDA DI AIUTO E DICHIARAZIONE DI INTENZIONE DI SEMINA
SEMI DI SOIA IN COLTURA INTERCALARE

MODELLO D1

RACCOLTO 1992

N°

Finalità di presentazione della domanda ☐ Domanda iniziale ☐ Domanda di rettifica in sostituzione della domanda N

Domanda presentata ☐ In proprio ☐ Per tramite di ...

QUADRO A (dati identificativi del Produttore)

PRODUTTORE RICHIEDENTE PARTITA IVA O CODICE FISCALE 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA SIGLA PROV.

DOMICILIO O SEDE SOCIALE TELEFONO 2

VIA N CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE SIGLA PROV CAP

UBICAZIONE AZIENDA TELEFONO 3

VIA / LOCALITÀ N CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE SIGLA PROV CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE O PARTITA IVA 4

COGNOME NOME

DOMICILIO NUMERO CIVICO

VIA

COMUNE SIGLA PROV. CAP

QUADRO B (destinazione delle superfici)

	CAMPAGNA 1989/90	CAMPAGNA 1990/91	5
SUPERFICIE TOTALE DI SEMINATIVI	Ettari Are	Ettari Are	

QUADRO C (richiesta di modalità di pagamento)

☐ **1 - emissione di assegno non trasferibile spedito con raccomandata** 6

☐ **2 - accredito sul c/c bancario** 7

N c/corrente Codice ABI Istituto

Agenzia Codice CAB Comune Prov. C.A.P.

☐ **3 - accredito sul c/c postale** 8

N c/corrente Intestazione Comune Prov. C.A.P.

QUADRO D - PIANO DI COLTIVAZIONE

Particelle che si intendono seminare a soia in coltura intercalare

CODICE ISTAT (9)		COMUNE (10)	DATI CATASTALI (11)					TIPO CONDUZ. (12)	SUPERFICIE CATASTALE (13)			SUPERFICIE COLTIVATA per la quale si richiede l'aiuto (14)		IRRIGUA (15)	CODICE COLTURA PRECEDENTE (16)
Prov.	Comune		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	PARTITA		Ettari	Are	c.are	Ettari	Are		

TOTALE SUPERFICIE (17): Ettari ... Are ...

Il sottoscritto .... ai sensi dei regolamenti CEE n. 3766/91 del 12 dicembre 1991 del Consiglio, n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione, chiede che le superfici indicate nel quadro D vengano ammesse a beneficiare dell'aiuto previsto per i semi di soia in coltura intercalare secondo le modalità stabilite dai predetti regolamenti.

Il sottoscritto sotto la propria personale responsabilità:

Dichiara:
- che le superfici sono state coltivate a seminativo nel periodo 1989/90 e 1990/91, comprese quelle per le quali si provi la messa a riposo in virtù di un programma che fruisca di aiuti pubblici, temporaneamente a prato come parte di una rotazione di seminativi o, eccezionalmente, come seminativi messi a riposo nel corso di detto periodo;
- che intende seminare a semi di soia per il raccolto 1992 le superfici indicate nel quadro D;
- che la coltura verrà effettuata secondo le buone pratiche agronomiche e che una volta giunta a maturazione verrà raccolta per utilizzarne i semi;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento, e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti del produttore per ispezione della varietà delle sementi, della coltura o del raccolto;
- che quanto esposto nella presente domanda è completo e risponde al vero ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 398 del 23 dicembre 1986, nonché quelle previste dal regolamento CEE n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione;
- di rispettare le disposizioni nazionali relative alla compilazione e alla presentazione della domanda di aiuto e dichiarazione di intenzione di semina.

Si impegna:
- a confermare, entro la data del 15 luglio 1992 ed in via definitiva, la superficie effettivamente seminata a soia in coltura intercalare;
- a trasmettere entro la data del 15 febbraio 1993, la certificazione antimafia come richiesto dalla legge n. 55 del 19-3-1990 avente validità iniziale non anteriore al 31 gennaio 1993.

Allega:
- fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- certificazione catastale relativa alle superfici coltivate a semi oleosi indicate in domanda
- mappa indicante gli appezzamenti coltivati (solo per le particelle non completamente coltivate a semi oleosi).

Fatto a .... il ...... / ...... /19 ....

MODELLI ALLEGATI

Modelli D11 n. [ ]

Per autentica

(firma del funzionario responsabile)

firma del produttore

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - AIMA

MODULO AGGIUNTIVO DICHIARAZIONE DI INTENZIONE DI SEMINA
SEMI DI SOIA IN COLTURA INTERCALARE

MODELLO D19

RACCOLTO 1992

N°

QUADRO A (dati identificativi del Produttore)

PRODUTTORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA O CODICE FISCALE 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno)

COMUNE DI NASCITA

SIGLA PROV.

QUADRO B - PIANO DI COLTIVAZIONE

Particelle che si intendono seminare a soia in coltura intercalare

CODICE ISTAT (9)		COMUNE (10)	DATI CATASTALI (11)					TIPO CONDUZ. (12)	SUPERFICIE CATASTALE (13)			SUPERFICIE COLTIVATA per la quale si richiede l'aiuto (14)		IRRIGUA (15)	CODICE COLTURA PRECEDENTE (16)
Prov	Comune		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	PARTITA		Ettari	Are	c.are	Ettari	Are		

PROGRESSIVO MODELLO AGGIUNTIVO N.

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - AIMA

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DI SEMINA
SEMI DI SOIA IN COLTURA INTERCALARE

MODELLO D3

RACCOLTO 1992

N°

QUADRO A (dati identificativi del Produttore)

PRODUTTORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA O CODICE FISCALE [ ] 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE [ ]

NOME [ ]

SESSO [M] [F]

DATA DI NASCITA [ ] giorno [ ] mese [ ] anno

COMUNE DI NASCITA [ ]

SIGLA PROV. [ ]

QUADRO B (superfici coltivate a semi di soia in coltura intercalare)

SUPERFICI COLTIVATE A SEMI DI SOIA DI SECONDO RACCOLTO

SUPERFICIE SEMINATA [ ] ettari [ ] are

DATA FINE SEMINA [ ] mese [ ] anno

QUANTITÀ DI SEME UTILIZZATA [ ] Kg

LA SUPERFICIE SEMINATA COINCIDE CON LA SUPERFICIE DICHIARATA NELLA DOMANDA D'AIUTO [ ]

LA SUPERFICIE SEMINATA È MINORE DELLA SUPERFICIE DICHIARATA NELLA DOMANDA D'AIUTO (ALLEGARE UNO O PIÙ MODELLI D31) [ ]

Il sottoscritto .... ai sensi dei regolamenti CEE n. 3766/91 del 12 dicembre 1991 del Consiglio, n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione, chiede che le superfici seminate a soia indicate nel quadro D vengano ammesse a beneficiare dell'aiuto previsto per i semi di soia in coltura intercalare secondo le modalità stabilite dai predetti regolamenti.

Il sottoscritto sotto la propria personale responsabilità:

Dichiara:

- che le superfici sono state coltivate a seminativo nel periodo 1989/90 e 1990/91, *comprese quelle per le quali si provi la messa a riposo* in virtù di un programma che fruisca di aiuti pubblici, temporaneamente a prato come parte di una rotazione di seminativi o, eccezionalmente, come seminativi messi a riposo nel corso di detto periodo;
- di avere seminato a semi di soia per il raccolto 1992 le superfici indicate *nel* quadro *D*;
- che la coltura verrà effettuata secondo le buone pratiche agronomiche e che una volta giunta a maturazione verrà raccolta per utilizzarne i semi;
- che dopo la presentazione della domanda di aiuto l'appezzamento non verrà riseminato, salvo *in casi di mancato. attecchimento*;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento, e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti del produttore per ispezione della varietà delle sementi, della coltura o del raccolto;
- che quanto esposto nella presente domanda è completo e risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 *della legge n.* 15 *del* 4 gennaio 1968;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986, nonché quelle previste dal regolamento CEE n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione;
- di rispettare le disposizioni nazionali relative alla compilazione e alla presentazione della dichiarazione di conferma di semina.

Fatto a .... il ..../19.......

MODELLI ALLEGATI
Modelli D31 n. [ ]

Per autentica

....
(firma del funzionario responsabile)

....
firma del produttore

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - AIMA

MODULO AGGIUNTIVO DICHIARAZIONE DI CONFERMA DI SEMINA
SEMI DI SOIA IN COLTURA INTERCALARE

MODELLO D31

RACCOLTO 1992

N°

QUADRO A (dati identificativi del Produttore)

PRODUTTORE RICHIEDENTE — PARTITA IVA O CODICE FISCALE 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — SIGLA PROV.

QUADRO B - PIANO DI COLTIVAZIONE

Particelle seminate (da compilare esclusivamente se la superficie seminata è minore della superficie dichiarata nella domanda di aiuto)

CODICE ISTAT 9		COMUNE 10	DATI CATASTALI					11	12	SUPERFICIE CATASTALE 13			SUPERFICIE COLTIVATA per la quale si richiede l'aiuto 14		15	16
Prov	Comune		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	PARTITA		TIPO CONDUZ.	Ettari	Are	care	Ettari	Are	IRRIGUA	CODICE COLTURA PRECEDENTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - AIMA

DOMANDA DI AIUTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI RACCOLTA
SEMI DI SOIA IN COLTURA INTERCALARE

MODELLO D2

RACCOLTO 1992

N°

QUADRO A (dati identificativi del Produttore)

PRODUTTORE RICHIEDENTE — PARTITA IVA O CODICE FISCALE 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — SIGLA PROV.

QUADRO B (destinazione delle superfici)

2

QUANTITÀ DI SEMI DI SOIA IN COLTURA INTERCALARE PRODOTTI (TAL QUALE) KG

SUPERFICIE TOTALE IN CUI È STATA EFFETTUATA LA RACCOLTA (Ettari, Are)

QUADRO C (utilizzo dei semi di soia in coltura intercalare prodotti)

3

VENDUTI E CONSEGNATI KG

VENDUTI E NON CONSEGNATI KG

NON VENDUTI KG

QUADRO D (ubicazione dei magazzini di stoccaggio se diversa dall'indirizzo del produttore/azienda per le sole giacenze detenute dal produttore)

4

DENOMINAZIONE — INDIRIZZO

COMUNE — PROV — CAP — QUANTITÀ IN KG

DENOMINAZIONE — INDIRIZZO

COMUNE — PROV. — CAP — QUANTITÀ IN KG

Il sottoscritto .... sotto la propria personale responsabilità,

Chiede il pagamento definitivo dell'aiuto diretto per le superfici coltivate a semi di soia in coltura intercalare.

Si impegna in caso di controllo, a fornire tutti i documenti giustificativi delle vendite effettuate ed a permettere l'accesso alla propria azienda e/o presso i magazzini di stoccaggio per la verifica delle quantità ancora detenute.

Dichiara:
- che la raccolta è stata effettuata sulle superfici oggetto della dichiarazione di semina;
- che quanto affermato nella presente domanda è completo e corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986, nonché quelle previste dal regolamento CEE n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione;
- di rispettare le disposizioni nazionali relative alla compilazione e alla presentazione della domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta.

Fatto a .... li ...... /......./19 .. ..

Per autentica

(firma del funzionario responsabile) — firma del produttore

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - AIMA

MODULO PER L'INVIO DEL CERTIFICATO ANTIMAFIA
SEMI DI SOIA IN COLTURA INTERCALARE
RACCOLTO 1992

MODELLO D32

N°

QUADRO A (dati identificativi del Produttore)

PRODUTTORE RICHIEDENTE PARTITA IVA O CODICE FISCALE 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

SIGLA PROV.

Spett.le AIMA
Div. XIX
Via Palestro, 81
00185 ROMA

Oggetto: **Trasmissione certificato antimafia.**

In allegato alla presente si trasmette il certificato antimafia.

Avvertenze:

Il certificato antimafia deve essere inviato, **obbligatoriamente allegato al presente modulo**, entro il 15 febbraio 1993 ed avere validità iniziale non anteriore al 31 gennaio 1993.

AIUTO AI PRODUTTORI DI SEMI DI SOIA, DI COLZA, DI RAVIZZONE E DI GIRASOLE

(Reg. CEE n. 3766/91 del Consiglio e Reg. CEE n. 615/92 della Commissione)

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Per ottenere l'aiuto comunitario per i semi oleosi sono stati predisposti quattro gruppi di moduli, di diversa colorazione, riferiti a ciascuna coltura per la quale è possibile chiedere l'aiuto:

- Mod. A - soia = blu
- Mod. B - girasole = rosso
- Mod. C - colza-ravizzone = nero
- Mod. D - soia intercalare = verde

Il fascicolo relativo ai semi di soia - girasole - colza e ravizzone è composto di tre moduli:

1. domanda di aiuto e dichiarazione di semina;
2. domande di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta;
11. aggiuntivo per il piano di coltivazione.

Il fascicolo relativo alla coltura di soia intercalare è composto da sei moduli:

1. domanda di aiuto e dichiarazione di intenzione di semina;
2. domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta;
3. dichiarazione di conferma di semina;
11. aggiuntivo al piano di coltivazione di cui al mod. 1;
31. aggiuntivo al piano di coltivazione di cui al mod. 3;
32. note trasmissione certificato antimafia.

Ogni fascicolo ha un proprio numero univoco che è riportato su tutti i moduli che compongono il fascicolo stesso. Ogni produttore dovrà utilizzare solamente i modelli appartenenti ad un fascicolo e, per qualsiasi eventuale comunicazione, dovrà far riferimento a detto numero.

Qualora il numero di particelle previsto nei modelli A1, B1, C1 e D1 non sia sufficiente a contenere il piano di coltivazione, ai suddetti modelli vanno rispettivamente allegati i modelli aggiuntivi A11, B11, C11 e D11 debitamente compilati.

TERMINI DI PRESENTAZIONE ALL'AIMA

Entro il 30 maggio 1992

- La domanda di aiuto e dichiarazione di semina per i semi di SOIA (modello A1 - colore blu).
- La domanda di aiuto e dichiarazione di semina per i semi di GIRASOLE (modello B1 - colore rosso).
- La domanda di aiuto e dichiarazione di semina per i semi di COLZA/RAVIZZONE (modello C1 - colore nero).
- La domanda di aiuto e dichiarazione di intenzione di semina per i semi di SOIA in coltura intercalare (modello D1 - colore verde).

Entro il 15 luglio 1992

- La dichiarazione di conferma di semina per i semi di SOIA in coltura intercalare (modello D3 - colore verde).

Entro il 31 ottobre 1992

- La domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta per i semi di colza/ravizzone (modello D3 - colore nero).

Entro il 30 novembre 1992

- La domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta per i semi di SOIA (modello A2 - colore blu).
- La domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta per i semi di GIRASOLE (modello B2 - colore rosso).
- La domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta per i semi di SOIA in coltura intercalare (modello D2 - colore verde).

Ogni modello va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

MODELLI A1, B1, C1, D1

Finalità di presentazione della domanda.
Barrare la casella «Domanda iniziale», ovvero barrare la casella «domanda di rettifica» nel caso in cui la domanda venga presentata (comunque entro il 30 maggio '92) in totale sostituzione di una domanda precedentemente presentata; in tal caso occorre indicare il numero di identificazione univoco relativo alla domanda precedente.

Domanda presentata.
Barrare la casella «in proprio» se la domanda viene consegnata direttamente all'AIMA o presentata mediante spedizione postale, ovvero barrare la casella «per tramite di» se per la presentazione ci si avvale di una Organizzazione Professionale; in tal caso indicarne la denominazione.

QUADRO A (dati identificativi del produttore)

Riquadro 1.
Indicare la partita IVA o il codice fiscale (solo se non si possiede la partita IVA), il cognome o la ragione sociale del beneficiario. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita, per Roma indicare RM.
Tutte le informazioni dovranno essere riferite ad un unico produttore richiedente.

Riquadro 2.
Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede sociale (se persona giuridica) del produttore richiedente.

Riquadro 3.
Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede sociale del beneficiario). Se l'azienda si estende su più comuni o è frazionata, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione.

Riquadro 4.
Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il produttore richiedente non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda produttrice.

QUADRO B (destinazione delle superfici)
Indicare la superficie complessivamente investita a seminativi (di cui all'art. 4, par. 3 del Reg. CEE n. 3766/91) nelle campagne di produzione 1989/90 e 1990/91.

QUADRO C (richiesta di modalità di pagamento)
Per la richiesta delle modalità di pagamento dell'aiuto barrare una delle caselle previste nei riquadri 6, 7 e 8 e riportare le corrispondenti informazioni richieste; nel caso in cui le informazioni richieste risultino non indicate o indicate in forma non chiara e leggibile si adotterà quale forma di pagamento quella indicata nel riquadro 6 (emissione d'assegno non trasferibile spedito con raccomandata).

QUADRO D (piano di coltivazione)
Riportare su ogni riga le informazioni richieste per ciascuna particella investita al tipo di seme per il quale si richiede l'aiuto; le suddette informazioni devono riferirsi alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda. Qualora il numero delle particelle superi il numero delle righe, utilizzare i modelli A11, B11, C11 e D11.

Riquadro 9.
Riportare i codici ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata ogni singola particella.

Riquadro 10.
Indicare la denominazione del comune in cui è ubicata la particella.

Riquadro 11.
Indicare la sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente). Riportare il numero di foglio di mappa, il numero della particella catastale, l'indicazione del subalterno e della partita catastale.

Riquadro 12.
Indicare il sistema di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:
1 - in proprietà;
2 - in affitto;
3 - a mezzadria o altre forme.

Riquadro 13.
Riportare la superficie catastale della particella, espressa in ettari, are e centiare.

Riquadro 14.
Riportare la superficie della particella per la quale il produttore richiede l'aiuto espressa in ettari e are.

Riquadro 15.
Contrassegnare la casella con × se trattasi di terreno irriguo.

Riquadro 16.
Indicare (coltura soia intercalare) il codice della coltura principale precedente desunto dalla tabella 1.

Riquadro 17.
Indicare la quantità di sementi utilizzate espressa in kg, la data di fine semina espressa in mese ed anno e la superficie totale destinata a raccolto espressa in ettari e are; la superficie totale destinata a raccolto deve tener conto di eventuali modelli aggiuntivi allegati; per la soia in coltura intercalare indicare soltanto la superficie totale che si intende seminare.

MODELLI A2, B2, C2, D2

QUADRO A (dati identificativi del produttore)
Vedi quadro A dei Modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

QUADRO B (destinazione delle superfici)
Riportare le indicazioni relative alla quantità di seme complessivamente raccolta ed alla superficie totale su cui la raccolta è stata effettuata.

QUADRO C (utilizzo dei semi prodotti)
Indicare la ripartizione delle quantità di semi raccolti nelle tre voci previste.
La somma delle quantità indicate nel presente quadro deve corrispondere a quella indicata nel quadro B.

QUADRO D
Da compilare esclusivamente nel caso in cui nel precedente quadro C siano stati indicati quantitativi di semi venduti e non consegnati e/o quantitativi di semi non venduti e tutti o parte dei suddetti quantitativi siano ubicati in magazzini di stoccaggio aventi diverso indirizzo da quello del produttore/azienda.

MODELLI A11, B11, C11, D11

QUADRO A
Vedi quadro A dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1)

QUADRO B
Vedi quadro D dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

MODELLO D3 (solo per soia in coltura intercalare)

QUADRO A (dati identificativi del produttore)
Vedi quadro A dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

QUADRO B
Indicare la superficie totale seminata espressa in ettari ed are, la data di fine semina espressa in mese ed anno e la quantità di semente utilizzata espressa in kg.
Relativamente alla superficie effettivamente seminata barrare la casella corrispondente. Nel caso in cui la superficie realmente seminata risulti minore di quella dichiarata nella domanda di aiuto, allegare al presente modello uno o più modelli D31 riportando il piano di coltivazione effettivamente attuato.

MODELLO D31 (solo per la soia in coltura intercalare)

QUADRO A
Vedi quadro A dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

QUADRO B
Vedi quadro D dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

MODELLO D32 (solo per la soia in coltura intercalare)

QUADRO A
Vedi quadro A dei modelli tipo 1 (A1, B1, C1, D1).

Il certificato antimafia deve essere inviato all'AIMA - Via Palestro 81, 00185 ROMA - allegato al Modello D32 entro il 15 febbraio 1993 ed avere validità iniziale non anteriore al 31 gennaio 1993.

Tabella 1

COLTURE PRINCIPALI PRECEDENTI	
Cod.	Coltura
01	FRUMENTO TENERO E SPELTA
02	FRUMENTO DURO
03	SEGALE
04	ORZO
05	AVENA
06	GRANTURCO
07	RISO
08	SORGO
09	LEGUMI SECCHI PER LA PRODUZIONE DI GRANELLA, LEGUMI SECCHI E CEREALI
10	BARBABIETOLE DA ZUCCHERO (escluse le sementi)
11	PIANTE SARCHIATE DA FORAGGIO (escluse le sementi)
12	TABACCO
13	LUPPOLO
14	COTONE
15	COLZA E RAVIZZONE
16	GIRASOLE
17	SOIA
18	PIANTE AROMATICHE, MEDICINALI E SPEZIE
19	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI
20	ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI, MELONI, FRAGOLE, IN PIENA ARIA O PROTEZIONE BASSA
21	FIORI E PIANTE ORNAMENTALI (esclusi vivai), IN PIENA ARIA O PROTEZIONE BASSA
22	PIANTE FORAGGERE
23	SEMENTI E PIANTINE PER SEMINATIVI (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)
24	ALTRE COLTIVAZIONI PER SEMINATIVI
25	ALTRI CEREALI
26	ALTRE COLTURE

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI AIUTO

(Art. 4, comma 3)

Regolamento (CEE) n. 615/92 della Commissione del 10 marzo 1992, che stabilisce modalità d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole.

«Art. 14. — 1. Qualora la domanda di pagamento diretto o la dichiarazione di raccolta sia presentata all'autorità competente dopo le date precisate dallo Stato membro conformemente agli articoli 3 e 5, il produttore è soggetto, salvo caso di forza maggiore, alla riduzione cumulativa e progressiva del pagamento. Per i produttori di semi oleosi in coltura principale la riduzione è pari all'1% rispettivamente dell'importo di riferimento regionale previsionale o di quello finale per ogni giorno di ritardo nella presentazione del documento. Per i produttori di semi di soia in coltura intercalare la riduzione è pari all'1% del *pagamento di sostegno* per ogni giorno di ritardo nella presentazione dell'uno o dell'altro documento. Tale riduzione viene applicata, ove l'uno o l'altro dei documenti sia presentato in ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni per documento, dopo i quali — tranne nel caso previsto al paragrafo 2 — la domanda non sarà più valida e la superficie interessata non sarà più presa in considerazione per successivi aiuti durante la campagna 1992-1993. Questa disposizione non si applica in caso di conferma dell'avvenuta semina di soia in coltura intercalare.

2. Qualora la dichiarazione di raccolta non venga presentata entro il termine di 30 giorni indicato al paragrafo 1, il produttore, decorsi 60 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di raccolta per i semi oleosi e la regione di cui trattasi stabilito dallo Stato membro conformemente all'articolo 5, decade — salvo caso di forza maggiore — dal diritto ai pagamenti diretti ed è tenuto a rimborsare eventuali anticipi già riscossi.

Tuttavia, se entro detti 60 giorni è in grado di dimostrare che la raccolta ha avuto luogo, il produttore può trattenere l'anticipo eventualmente già versatogli, fino ad un massimo pari all'importo di riferimento regionale finale diminuito mediante le riduzioni cumulative da applicarsi per la domanda».

PAGAMENTO DELL'AIUTO

(Art. 5, comma 3)

Regolamento (CEE) n. 615/92 della Commissione del 10 marzo 1992, che stabilisce modalità d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole.

«Art. 2. — 1. A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3766/91, i pagamenti diretti destinati ai produttori di semi oleosi coltivati in via principale, ed effettuati dallo Stato membro nel cui territorio è situata l'azienda produttrice, includono due elementi:

a) un pagamento anticipato, di importo non superiore al 50% dell'importo di riferimento regionale previsionale;

b) un pagamento finale, di importo pari alla differenza tra il pagamento anticipato e l'importo di riferimento regionale finale.

2. Fatte salve le disposizioni riportate in appresso, i pagamenti di cui al presente regolamento devono essere versati ai produttori senza alcuna detrazione, salvo che il presente regolamento disponga altrimenti».

«Art. 4. — Qualora, a seguito dei controlli amministrativi di cui all'allegato VIII, l'autorità competente accerti che le condizioni di cui all'articolo 3 sono soddisfatte, il pagamento anticipato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, viene versato al produttore quanto prima e comunque — fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 — non oltre il 30 settembre 1992».

«Art. 5. — Il diritto a beneficiare del pagamento definitivo è riconosciuto al produttore esclusivamente nei casi in cui, una volta effettuata la raccolta sull'intera superficie coltivata a semi oleosi per la quale è stata presentata domanda a norma dell'articolo 3, una dichiarazione di raccolta recante almeno le informazioni minime specificate nell'allegato III sia stata presentata all'autorità competente entro la data indicata dallo Stato membro per i semi oleosi e la regione di cui trattasi o, se del caso, per l'unità amministrativa; tale data non deve essere posteriore a quella indicata nell'allegato I».

«Art. 8. — Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri versano il pagamento definitivo ai produttori che ne hanno diritto entro 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione degli importi di riferimento regionali finali nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

IRREGOLARITÀ

(Art. 7, comma 1)

Regolamento (CEE) n. 615/92 della Commissione del 10 marzo 1992, che stabilisce modalità d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole.

«Art. 13. — 1. Salvi gli articoli 10, 11 e 12, gli Stati membri provvedano affinché tutte le domande di pagamenti diretti siano sottoposte a controlli amministrativi, in particolare a quelli menzionati negli allegati VIII e IX.

2. Qualora i controlli di cui al paragrafo 1 diano adito a gravi dubbi quanto alla validità o all'esattezza della domanda, non viene effettuato alcun pagamento, tranne nei casi di manifesto errore materiale, finché mediante ispezione in loco non venga accertata la validità o l'esattezza della domanda.

3. Qualora, successivamente ai controlli di cui al paragrafo 1, circostanze eccezionali inducano a dubitare che il produttore abbia ancora diritto ai pagamenti diretti, non viene più effettuato alcun pagamento in relazione alla sua domanda finché non venga accertato la perdurante validità della medesima».

«Art. 14. — 1. Qualora la domanda di pagamento diretto o la dichiarazione di raccolta sia presentata all'autorità competente dopo le date precisate dallo Stato membro conformemente agli articoli 3 e 5, il produttore è soggetto, salvo caso di forza maggiore, alla riduzione cumulativa e progressiva del pagamento. Per i produttori di semi oleosi in coltura principale la riduzione è pari all'1% rispettivamente dell'importo di riferimento regionale previsionale o di quello finale per ogni giorno di ritardo nella presentazione del documento. Per i produttori di semi di soia in coltura intercalare la riduzione è pari all'1% del *pagamento di sostegno* per ogni giorno di ritardo nella presentazione dell'uno o dell'altro documento. Tale riduzione viene applicata, ove l'uno o l'altro dei documenti sia presentato in ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni per documento, dopo i quali — tranne nel caso previsto al paragrafo 2 — la domanda non sarà più valida e la superficie interessata non sarà più presa in considerazione per successivi aiuti durante la campagna 1992-1993. Questa disposizione non si applica in caso di conferma dell'avvenuta semina di soia in coltura intercalare.

2. Qualora la dichiarazione di raccolta non venga presentata entro il termine di 30 giorni indicato al paragrafo 1, il produttore, decorsi 60 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di raccolta per i semi oleosi e la regione di cui trattasi stabilito dallo Stato membro conformemente all'articolo 5, decade — salvo caso di forza maggiore — dal diritto ai pagamenti diretti ed è tenuto a rimborsare eventuali anticipi già riscossi.

Tuttavia, se entro detti 60 giorni è in grado di dimostrare che la raccolta ha avuto luogo, il produttore può trattenere l'anticipo eventualmente già versatogli, fino ad un massimo pari all'importo di riferimento regionale finale diminuito mediante le riduzioni cumulative da applicarsi per la domanda.

3. Qualora venga accertato che la superficie seminata dichiarata nella domanda è:

i) superiore di oltre il 10% o di oltre 5 Ha alla superficie totale seminata, il produttore decade dal beneficio dei pagamenti diretti e deve restituire l'anticipo eventualmente già riscosso, oppure

ii) fino a un massimo del 10% o fino a 5 Ha superiore alla superficie totale seminata, la domanda viene riferita ad una superficie pari alla superficie di semina accertata con l'ispezione, previa detrazione del doppio della percentuale dichiarata in eccesso; se complessivamente le correzioni non sono superiori a 0,1 Ha, può non esserne tenuto conto, oppure

iii) inferiore alla superficie seminata, la domanda rimane riferita alla superficie inferiore.

4. Qualora venga accertato che:

i) oltre il 5% o più di 5 Ha della superficie per la quale è stata presentata la domanda non sono costituiti da seminativo, il produttore decade dal beneficio dei pagamenti diretti e deve restituire l'anticipo eventualmente già riscosso;

ii) il 5% o meno del 5% ovvero massimo 5 Ha o meno di 5 Ha della superficie per la quale è stata presentata la domanda non sono costituiti da seminativo, la domanda stessa viene riferita ad una superficie pari alla superficie seminata sovvenzionabile, previa detrazione del doppio della percentuale dichiarata in eccesso.

5. Qualora venga accertato che i semi di colza o di ravizzone seminati non sono conformi alle disposizioni dell'articolo 6, il produttore decade dal beneficio dei pagamenti diretti e deve restituire l'anticipo già riscosso.

6. In tutti i casi in cui deve restituire l'anticipo, il produttore è altresì tenuto a pagare gli interessi calcolati in base alla durata del periodo intercorso tra il versamento dell'anticipo e la sua restituzione da parte del beneficiario. Ogni Stato membro fissa il tasso di tali interessi in misura pari ai tassi interbancari vigenti l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui il richiedente ha ottenuto il pagamento, più 2 unità percentuali.

7. Nei casi in cui, per le disposizioni del paragrafo 2, del paragrafo 3, punto i), del paragrafo 4, punto i) o del paragrafo 5, e poiché la domanda è stata giudicata, secondo il diritto dello Stato membro, un tentativo di frode ai danni del bilancio comunitario, oppure per la ripetuta inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, il produttore perda ogni diritto ai pagamenti diretti e in particolare debba restituire l'anticipo, detto produttore perderà il diritto a ricevere, rispetto all'anno successivo, qualsiasi tipo di sostegno basato sulla superficie ed erogato dalla Comunità (FEAOG, sezione garanzia), per una superficie uguale a quella investita a semi oleosi costituente oggetto della domanda respinta.

8. Qualora un produttore sia stato escluso dal beneficio dei pagamenti per una determinata superficie in applicazione del paragrafo 7, lo Stato membro provvede a che venga svolta un'indagine su ogni domanda di aiuto che, durante il periodo di esclusione di tale produttore, venga presentata da un altro produttore per la stessa superficie che formava oggetto della domanda respinta del produttore escluso. La seconda domanda può essere considerata ammissibile soltanto se all'autorità competente vengono fornite valide prove del fatto che la domanda stessa non è stata presentata con lo scopo fraudolento di eludere il provvedimento di esclusione dal beneficio dei pagamenti.

9. In tutti gli altri casi in cui venga accertato l'inottemperanza alle norme del presente regolamento, lo Stato membro può escludere il produttore di cui trattasi, integralmente o parzialmente, dal beneficio dei pagamenti diretti, tenuto conto della natura e della gravità della inottemperanza e provvede, se del caso, a farsi restituire dal medesimo ogni importo eventualmente già versatogli».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 3, lettera *e)*, della legge n. 610/1982:

«Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA in conformità a quanto previsto dall'art. 1, l'AIMA:

a)-d) (omissis);

e) cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attività l'AIMA può avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 4:

— L'art. 7 della legge n. 55/1990 aggiunge l'art. 10-*sexies* alla legge 31 maggio 1965, n. 575, il quale disciplina le modalità per l'acquisizione delle certificazioni «antimafia». Il testo dell'art. 10-*sexies* suddetto sottoriportato contiene il periodo aggiunto al comma 13 dell'art. 20, comma 8, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 1991, n. 203, che consente agli interessati di sostituire, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, la certificazione «antimafia» con la dichiarazione di cui all'art. 10-*sexies*, comma 7, della legge 31 maggio 1965, n. 575:

«Art. 10-*sexies*. — 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'art. 10 ovvero del secondo comma dell'art. 10-*quater* nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'art. 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. *Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.*

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

92G0342

DECRETO 25 maggio 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 marzo 1991 riguardante «Caratteristiche e modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 392, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 1991, n. 48, ed in particolare l'art. 6-*bis*, quarto comma, che dispone l'emanazione di un decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste inteso a stabilire le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia, istituita dal medesimo art. 6-*bis*;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 14 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1991, con il quale sono state stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento della predetta anagrafe, modificato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 2 novembre 1991;

Considerata l'opportunità di posticipare il termine di scadenza previsto dal decreto ministeriale sopracitato per l'iscrizione all'anagrafe, in modo da consentire una più articolata attività di informazione e di chiarimento presso gli operatori;

Decreta:

Articolo unico

1. Al secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 14 marzo 1991, come modificato dal decreto ministeriale 28 ottobre 1991, la data del 30 aprile 1992 è sostituita con la data 30 ottobre 1992.

2. Al terzo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 14 marzo 1991, come modificato dal decreto ministeriale 28 ottobre 1991, il termine «dall'ottobre 1992», è sostituito dal termine «dall'aprile 1993».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 25 maggio 1992

Il Ministro: GORIA

92A2557

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 maggio 1992.

Sigle di individuazione delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini, Vibo Valentia, Prato e dei relativi uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da apporre rispettivamente sulle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore e rimorchi e sulle targhe provvisorie.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 248, che istituisce la provincia di Biella;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 249, che istituisce la provincia di Crotone;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, che istituisce la provincia di Lecco;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251, che istituisce la provincia di Lodi;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 252, che istituisce la provincia di Rimini;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 253, che istituisce la provincia di Vibo Valentia;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 254, che istituisce la provincia di Prato;

Ritenuta la necessità di determinare la sigla d'individuazione delle nuove province da apporre sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole;

Visto l'art. 5 dei summenzionati decreti legislativi;

Decreta:

La provincia di Biella è individuata nelle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole, dalla sigla «BI».

La provincia di Crotone è individuata nelle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole, dalla sigla «KR».

La provincia di Lecco è individuata nelle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole, dalla sigla «LC».

La provincia di Lodi è individuata nelle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole, dalla sigla «LO».

La provincia di Rimini è individuata nelle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole, dalla sigla RN».

La provincia di Vibo Valentia è individuata nelle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole, dalla sigla «VV».

La provincia di Prato è individuata nelle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole, dalla sigla «PO».

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Biella è individuato, nelle targhe provvisorie, dalla sigla «A8».

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Crotone è individuato, nelle targhe provvisorie, dalla sigla «V4».

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Lecco è individuato, nelle targhe provvisorie, dalla sigla «B10».

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Lodi è individuato, nelle targhe provvisorie, dalla sigla «B11».

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Rimini è individuato, nelle targhe provvisorie, dalla sigla «L9».

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Vibo Valentia è individuato, nelle targhe provvisorie, dalla sigla «V5».

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Prato è individuato, nelle targhe provvisorie, dalla sigla «M10».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1992

Il Ministro: BERNINI

92A2559

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 maggio 1992.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 1992 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di febbraio 1992;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di aprile 1992 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.241,630
Marco tedesco	»	752,881
Franco francese	»	222,632
Fiorino olandese	»	668,866
Franco belga	»	36,595
Lira sterlina	»	2.180,411
Lira irlandese	»	2.007,273
Corona danese	»	194,340
Dracma greca	»	6,444
E.C.U.	»	1.542,073
Dollaro canadese	»	1.045,096
Yen giapponese	»	9,301
Franco svizzero	»	818,239
Scellino austriaco	»	106,990
Corona norvegese	»	192,218
Corona svedese	Lit.	208,077
Marco finlandese	»	275,986
Escudo portoghese	»	8,815
Peseta spagnola	»	11,960
Dollaro australiano	»	947,043

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 30 aprile 1992, è accertato, per il mese di aprile 1992, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,200
Albania:		
Lek	»	24,914
Algeria:		
Dinaro algerino	»	56,447
Angola:		
Kwanza	»	4,629
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	332,514
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.256,504
Bahrain:		
Dinaro Bahrain		3.307,685
Bangla Desh:		
Taka	»	33,278
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	619,385
Belize:		
Dollaro Belize	»	622,888
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.244,500
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	43,391
Birmania:		
Kyat	»	201,149
Bolivia:		
Boliviano	»	326,970
Botswana:		
Pula	»	576,130
Brasile:		
Cruzeiro	»	0,558
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	751,376
Bulgaria:		
Leva	»	68,344
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,317

Paese / Valuta		
Cambogia:		
Riel	Lit.	1,779
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	18,259
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	461,370
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.501,026
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	42,796
Cile:		
Peso cileno	»	3,591
Cina:		
Renmimbi	»	227,166
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.682,202
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,998
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,456
Corea del Nord:		
Won	»	948,186
Corea del Sud:		
Won	»	1,602
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	9,356
Cuba:		
Peso cubano	»	1.644,750
Dominicana:		
Peso dominicano	»	97,858
Ecuador:		
Sucre	»	0,910
Egitto:		
Lira egiziana	»	376,804
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	155,381
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	339,549
Etiopia:		
Birr	»	607,207
Filippine:		
Peso filippino	»	51,148
Gambia:		
Dalasi	»	138,737
Ghana:		
Cedi	»	3,042
Giamaiea:		
Dollaro Giamaica	»	50,040
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	7,130
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.833,543
Guatemala:		
Quetzal	Lit.	242,076
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,228
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,533
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	10,147
Haiti:		
Gourde	»	248,900
Honduras:		
Lempira	»	226,617
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	160,845
India:		
Rupia indiana	»	43,391
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,616
Iran:		
Rial iraniano	»	18,780
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.712,842
Islanda:		
Corona islandese	»	21,154
Israele:		
Shekel	»	519,073
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	3,782
Kenia:		
Scellino keniota	»	40,837
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.221,506
Laos:		
Nuovo kip	»	1,754
Libano:		
Lira libanese	»	0,848
Liberia:		
Dollaro liberian	»	1.244,500
Libia:		
Dinaro libico	»	4.432,033
Macao:		
Pataca	»	155,880
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,698
Malawi:		
Kwacha	»	348,966
Malaysia:		
Ringgit	»	488,291
Maldive:		
Rufiyaa	»	125,201
Malta:		
Lira maltese	»	3.877,634
Marocco:		
Dirham Marocco	»	143,818

Paese / Valuta		
Mauritania: Ouguiya	Lit.	15,517
Mauritius: Rupia Mauritius	»	76,663
Messico: Peso messicano	»	0,411
Mongolia: Tugrik	»	31,143
Mozambico: Metical	»	0,579
Nepal: Rupia nepalese	»	26,718
Nicaragua: Cordoba	»	249,149
Nigeria: Naira	»	67,452
Nuova Zelanda: Dollaro neozelandese	»	672,173
Oman: Rial Oman	»	3.238,394
Pakistan: Rupia pakistana	»	50,522
Panama: Balboa	»	1.244,500
Papua Nuova Guinea: Kina	»	1.296,561
Paraguay: Guarani	»	0,858
Perù: New sol	»	1.274,188
Polinesia francese: Franco C.F.P.	»	12,519
Polonia: Zloty	»	0,091
Qatar: Riyal Qatar	»	342,577
Romania: Leu	»	6,284
Rwanda: Franco Ruanda	»	10,162
São Tomé: Dobra	»	5,190
Seychelles: Rupia Seychelles	»	241,063
Sierra Leone: Leone	»	2,897
Singapore: Dollaro Singapore	»	751,376
Siria: Lira siriana	»	61,508
Slovenia: Tallero slovenia	»	14,562
Somalia: Scellino somalo	Lit.	0,475
Sri Lanka: Rupia Sri Lanka	»	29,467
Sud Africa: Rand	»	432,230
Sudan: Lira sudanese	»	13,841
Surinam: Fiorino Surinam	»	697,902
Taiwan: Dollaro Taiwan	»	49,196
Tanzania: Scellino Tanzania	»	4,321
Thailandia: Baht	»	49,797
Trinidad e Tobago: Dollaro Trinidad e Tobago	»	293,116
Tunisia: Dinaro tunisino	»	1.353,306
Turchia: Lira turca	»	0,195
Uganda: Scellino ugandese	»	1,059
Ungheria: Forint	»	15,621
URSS: Rublo (U.)	»	2.181,048
URSS: Rublo (Market rate)	»	12,637
Uruguay: Peso uruguaiano	»	0,444
Venezuela: Bolivar	»	20,554
Vietnam: Dong	»	0,109
Yemen merid.: Dinaro Yemen	»	2.679,226
Yemen sett.: Rial	»	99,963
Zaire: Zaire	»	0,007
Zambia: Kwacha	»	9,245
Zimbabwe: Dollaro Zimbabwe	»	246,312

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2586

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 24 maggio 1992.

Istruzioni della Banca d'Italia in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 154 e del decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

IL GOVERNATORE

Visti gli articoli 2, comma 7; 3, comma 3; 6, comma 3; 8, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 154;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992;

Dispone:

Gli intermediari di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, nei rapporti con la clientela si attengono alle istruzioni allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 24 maggio 1992

Il Governatore: CIAMPI

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

La legge 17 febbraio 1992, n. 154, detta disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

La nuova normativa persegue in via preminente obiettivi di tutela dei «contraenti deboli», senza limitare sostanzialmente l'autonomia negoziale delle parti del rapporto; essa è in linea con la recente produzione normativa tesa a promuovere e salvaguardare il libero esplicarsi della concorrenza nei mercati bancari e finanziari.

Per garantire alla clientela una chiara e corretta informazione la legge dispone:

forme di pubblicità obbligatoria in materia di tassi, di prezzi e di altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e servizi, attuate mediante avvisi sintetici e fogli informativi analitici;

requisiti inerenti la forma, il contenuto minimo e l'integrazione automatica dei contratti, quest'ultima disposta in caso di mancanza di elementi negoziali quali tassi, prezzi e condizioni ovvero di loro difformità, in senso sfavorevole al cliente, rispetto a quelli resi pubblici;

particolari forme di tutela nei casi di modifica delle condizioni contrattuali sfavorevoli al cliente;

comunicazioni periodiche idonee a fornire alla clientela un'esaustiva informazione sull'andamento del rapporto.

La tutela dei «contraenti deboli» è presidiata da strumenti sanzionatori di natura amministrativa volti a punire le violazioni degli obblighi di pubblicità.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 11 maggio 1992, il Ministro del tesoro ha impartito direttive alla Banca d'Italia per l'attuazione della legge e ha altresì stabilito che gli enti creditizi, in occasione del primo inoltro delle comunicazioni periodiche, inviano ai clienti, nei modi più opportuni, il testo completo delle condizioni praticate in relazione alla tipologia dei contratti.

Le presenti istruzioni, volte a completare il quadro normativo di riferimento in tema di trasparenza, rivestono il carattere di norme di prima applicazione, suscettibili di modifica in funzione del grado di efficacia che, in concreto, riusciranno a dispiegare rispetto agli obiettivi di tutela dei «contraenti deboli» e di salvaguardia della concorrenza tra operatori.

In particolare, la Banca d'Italia si riserva di emanare ulteriori istruzioni relativamente alla determinazione di criteri uniformi per il calcolo dei tassi di interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti fra intermediari e clientela.

ENTI CREDITIZI

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Istruzioni applicative

Fonti normative.

La materia è disciplinata dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154 e dal decreto ministeriale del 24 aprile 1992 (1).

1. *Forma, contenuto e modalità della pubblicità.*

Gli enti creditizi sono tenuti a pubblicizzare, per le operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato, le seguenti informazioni:

la denominazione dell'ente creditizio;

il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive;

la misura degli interessi di mora per le operazioni attive;

le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;

i piani di ammortamento delle operazioni attive che prevedono tale forma di rimborso;

il prezzo e le altre condizioni praticate;

l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela;

il tasso annuo nominale d'interesse ed il tasso annuo di rendimento effettivo al lordo e al netto della ritenuta fiscale, dei titoli per le operazioni di raccolta in forma cartolare; per quanto concerne le emissioni a tasso variabile, i rendimenti sono calcolati secondo il criterio di

---

(1) Cfr. *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1992 e n. 108 dell'11 maggio 1992.

Nel presente capitolo si intende con «legge» la legge n. 154-1992 e con «decreto» il decreto ministeriale del 24 aprile 1992.

indicizzazione previsto, applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi;

ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela.

I tassi d'interesse sono indicati al valore nominale e sono riportati su base annua, con indicazione della periodicità di capitalizzazione.

L'obbligo di pubblicità relativo alle informazioni sopra elencate non può essere assolto mediante rinvio agli usi.

Conseguentemente gli enti creditizi, in ciascun locale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato:

a) espongono il testo della legge, riproducendolo eventualmente in calce all'avviso sintetico di cui alla lettera *b);*

b) affiggono un avviso sintetico relativo alle condizioni praticate per le principali operazioni e per i servizi prestati tra quelli dell'elenco allegato;

c) mettono a disposizione fogli informativi analitici contenenti dettagliate informazioni sulle operazioni e servizi effettivamente offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato; tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche. Per gli enti creditizi autorizzati a svolgere attività di intermediazione mobiliare, i relativi fogli analitici possono essere allegati al documento informativo di cui all'art. 6, lettera *b),* della legge n. 1/1991;

d) mettono a disposizione i fogli informativi analitici relativi ai prodotti eventualmente commercializzati per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza della legge.

Gli avvisi e i fogli hanno identico contenuto su tutto il territorio nazionale, sono datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

Copia degli avvisi e dei fogli è conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti creditizi, anche avvalendosi di procedure informatiche.

Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo dagli enti creditizi, se riferiti a specifiche operazioni e servizi inclusi nell'elenco allegato, contengono, anche mediante rinvio ai fogli analitici, le informazioni sui tassi di interesse, sul prezzo e sulle altre condizioni praticate.

Gli enti creditizi che si avvalgono della rete distributiva di altri soggetti forniscono tempestivamente a questi ultimi i dati da pubblicizzare.

Avvisi sintetici.

Gli avvisi sintetici forniscono a coloro che entrano in contatto diretto con gli enti creditizi una prima essenziale informativa sulle condizioni praticate per le principali operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato, in modo da favorire il confronto tra gli intermediari.

Gli avvisi sintetici, pertanto:

hanno formato non inferiore a cm 70 × 100;

sono collocati in modo tale da facilitare la consultazione da parte del pubblico;

hanno veste grafica di facile identificazione e lettura;

riportano la denominazione dell'ente creditizio e la data dell'ultimo aggiornamento.

Gli enti creditizi, per ciò che concerne il contenuto degli avvisi sintetici, si attengono agli schemi divulgati dall'Associazione bancaria italiana in data 25 ottobre 1988 - allegato *b),* per le aziende di credito e 16 maggio 1989 per gli istituti di credito speciale.

Per le operazioni di acquisto di crediti d'impresa e leasing finanziario nonché per i servizi di intermediazione di valori mobiliari e di rilascio di carte di credito, gli enti creditizi predispongono i medesimi avvisi previsti per gli intermediari specializzati; gli avvisi sintetici vengono esposti nelle maggiori sedi presso le quali detti prodotti sono offerti, con le modalità di cui sopra.

Gli enti creditizi che pongono in essere operazioni di negoziazione in cambi predispongono un apposito avviso sintetico (cartello dei cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico, che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonché le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate. In tal caso, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione, sono custodite copia dell'avviso o apposite evidenze riportanti per ogni giorno le informazioni del relativo avviso, debitamente vistate.

Fogli informativi analitici.

I fogli informativi analitici riportano, per le operazioni e servizi effettivamente offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato, tutte le informazioni da pubblicizzare, dettagliate secondo le modalità di esecuzione dei rapporti (ad esempio: forma tecnica e durata).

Per tutte le operazioni è precisato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Per le operazioni attive da rimborsare secondo un piano di ammortamento, negli stessi fogli è riportato anche tale piano, riferito convenzionalmente ad un capitale di L. 1.000.000. Per quanto concerne le

operazioni a tasso variabile, il tasso d'interesse pubblicizzato tiene conto del criterio di indicizzazione previsto, applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.

Gli obblighi di pubblicità sono assolti mediante l'esposizione dei soli avvisi sintetici — purché contengano tutte le informazioni utili alla comprensione degli elementi di costo — per le operazioni di:

acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers chèques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera;

negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari) inclusa la raccolta di ordini;

collocamento di titoli pubblici;

ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici).

2. *Metodologia di calcolo degli interessi.*

Nelle operazioni attive e passive a breve termine in lire interne, il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

3. *Forma e contenuto dei contratti.*

I contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

La forma scritta non è tuttavia obbligatoria:

a) per i contratti riguardanti la prestazione di servizi che formano oggetto della pubblicità e il cui prezzo unitario non eccede L. 50.000. Per prezzo unitario si intende il costo sostenuto dal cliente per il servizio reso e non l'ammontare della sottostante transazione;

b) per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto (ad esempio: conto corrente di corrispondenza).

La prestazione occasionale di operazioni e servizi non specificamente previsti nel contratto redatto per iscritto, quali, in principio, ordini di pagamento a favore di terzi, acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, puo essere effettuata senza previo ricorso alla forma scritta a condizione che l'ente creditizio:

1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta;

2) consegni o invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate ed eventualmente il mercato su cui l'operazione è stata eseguita;

3) non pratichi condizioni più sfavorevoli di quelle oggetto di pubblicità per le operazioni della specie.

Con riferimento al contenuto, i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'ente creditizio, le voci di spesa imputabili al cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui ai successivi paragrafi 4 e 5 (Modifica delle condizioni contrattuali - Comunicazioni periodiche alla clientela).

Alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione possono essere omessi dal contratto nel caso in cui dipendano dalla quotazione di titoli o valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della stipula del contratto scritto. In tali casi il contratto contiene gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.

Per quanto attiene ai requisiti di forma e contenuto dei contratti relativi ai servizi d'intermediazione mobiliare si applicano le disposizioni del regolamento Consob approvato con deliberazione del 2 luglio 1991, n. 5387.

4. *Modifica delle condizioni contrattuali.*

Le variazioni generalizzate della struttura dei tassi e quelle, sfavorevoli alla clientela, di tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni previste nei contratti di durata, attuate da un ente creditizio, possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le comunicazioni delle variazioni sfavorevoli al cliente riguardanti tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni previste nei contratti di durata, sono inoltrate presso l'ultimo domicilio da questi reso noto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge (cfr. paragrafo 5), non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del cliente, gli enti creditizi adempiono all'obbligo di comunicazione mediante affissione di un avviso nei propri locali aperti al pubblico. Non rientrano in tale fattispecie i libretti di risparmio al portatore, per i quali quindi nessuna comunicazione è dovuta ad eccezione di quelle inerenti le variazioni generalizzate da pubblicizzare mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale.*

5. *Comunicazioni periodiche alla clientela.*

Nei contratti di durata gli enti creditizi forniscono alla clientela, entro il termine stabilito dalla legge (30 gennaio di ciascun anno, ovvero alla scadenza del contratto), una comunicazione scritta che dia una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo accreditate o addebitate al cliente. Tale comunicazione contiene inoltre ogni altro evento ed elemento necessario per la comprensione dell'andamento del rapporto nell'anno solare precedente ovvero nel periodo di riferimento.

Per i contratti di mutuo la comunicazione può essere omessa quando le informazioni di cui sopra siano state già fornite in corso d'anno, in particolare attraverso gli avvisi di pagamento.

Per i rapporti regolati in conto corrente, il cliente può scegliere di ricevere estratti conto con cadenza semestrale, trimestrale o mensile. Gli stessi si intendono approvati, in mancanza di opposizione scritta, trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento.

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche alla clientela siano omesse nei casi di rapporti che non registrino movimenti da oltre un anno e presentino un saldo creditore non superiore a L. 500.000.

I rendiconti periodici alla clientela inerenti i servizi d'intermediazione mobiliare vanno effettuati secondo le disposizioni dei regolamenti Consob approvati con deliberazioni del 2 luglio 1991, n. 5386 e n. 5387.

6. *Richiesta di documentazione su singole operazioni.*

I clienti possono richiedere agli enti creditizi copia della documentazione riguardante singole operazioni poste in essere, a partire dal quinto anno precedente, nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente.

Gli enti creditizi soddisfano tali richieste non oltre 60 giorni dalla data della loro presentazione e, qualora intendano avvalersi della facoltà di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, indicano al cliente, al momento della richiesta, una stima del loro presumibile importo.

Per i servizi di intermediazione in valori mobiliari si applicano le disposizioni dell'art. 23 del regolamento Consob approvato con deliberazione del 2 luglio 1991, n. 5387.

7. *Sanzioni.*

Per l'inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 della legge.

ALLEGATO *A*

Operazioni di raccolta:

conti correnti liberi;
conti correnti vincolati (per classi di durata del vincolo);
libretti di deposito a risparmio liberi;
libretti di deposito a risparmio vincolati (per classi di durata del vincolo);
buoni fruttiferi (per classi di durata);
certificati di deposito (per classi di durata);
obbligazioni.

Operazioni di prestito e finanziamento a tasso ordinario:

crediti personali;
crediti ipotecari;
mutui e finanziamenti a tasso fisso;
mutui e finanziamenti indicizzati;
anticipazioni fondiarie ed edilizie;
somministrazioni in conto mutuo;
crediti agrari;
affidamenti in conto corrente;
finanziamenti su portafoglio commerciale;
sconto di portafoglio;
anticipi all'esportazione;
leasing finanziario;
acquisto di crediti d'impresa.

Servizi:

ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici);
depositi di titoli a semplice custodia;
depositi di titoli a custodia ed amministrazione;
gestione di patrimoni mobiliari;
negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari), inclusa la raccolta di ordini;
servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o estratti);
servizi di incasso effetti, documenti, assegni;
pagamento utenze, contributi e tributi;
acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers'cheques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera;
locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;
carte di credito;
versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici;
consulenza in valori mobiliari;
operazioni di collocamento di titoli pubblici.

INTERMEDIARI FINANZIARI

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI

Istruzioni applicative

Fonti normative.

La materia è disciplinata dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154 e dal decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992 (1).

---

(1) Cfr. *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1992 e n. 108 dell' 11 maggio 1992.

Nelle presenti istruzioni si intende con «legge» la legge n. 154/1992, con «decreto» il decreto ministeriale del 24 aprile 1992 e con «intermediari» i soggetti di cui al paragrafo 1 delle presenti istruzioni.

1. *Ambito di applicazione.*

Le presenti disposizioni si applicano nei confronti degli intermediari iscritti negli albi o elenchi di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1966, 2 gennaio 1991, n. 1, 21 febbraio 1991, n. 52 e 5 luglio 1991, n. 197, soggetti ad autorizzazione o comunque operanti nel territorio dello Stato, che, professionalmente, effettuano le operazioni e prestano i servizi indicati nell'allegato sub *A* alle presenti istruzioni.

Sono altresì ricompresi nei medesimi obblighi le operazioni e i servizi che, pur avendo natura e requisiti analoghi a quelli di cui al richiamato elenco, siano diversamente configurati dai soggetti di cui sopra a soli scopi elusivi.

2. *Forma, contenuto e modalità della pubblicità.*

I soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge, in ciascun locale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato:

a) espongono il testo della legge, riproducendolo eventualmente in calce all'avviso sintetico di cui alla lettera *b)*;

b) affiggono un avviso sintetico relativo alle condizioni praticate per le operazioni e per i servizi prestati tra quelli dell'elenco allegato sub *A;*

c) mettono a disposizione fogli informativi analitici contenenti dettagliate informazioni sulle operazioni e servizi effettivamente offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato sub *A;* tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche. Per le società di intermediazione mobiliare e per le società fiduciarie assoggettate alla legge n. 1/1991 i relativi fogli analitici possono essere allegati al documento informativo di cui all'art. 6, lettera *b)*, della legge n. 1/1991;

d) mettono a disposizione i fogli informativi analitici relativi ai prodotti eventualmente commercializzati per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza della legge.

Gli obblighi di cui sopra sono soddisfatti in ogni locale aperto al pubblico nel quale i servizi sono offerti, ancorché non rientrante nella struttura organizzativa degli intermediari.

Gli intermediari che si avvalgono della rete distributiva di altri soggetti forniscono tempestivamente a questi ultimi i dati da pubblicizzare.

Gli avvisi e i fogli hanno identico contenuto su tutto il territorio nazionale, sono datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese praticate; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

Copia degli avvisi e dei fogli è conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli intermediari, anche avvalendosi di procedure informatiche.

Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo dagli intermediari, se riferiti a specifiche operazioni e servizi inclusi nell'elenco allegato, contengono, anche mediante rinvio ai fogli analitici, le informazioni sui tassi di interesse, sul prezzo e sulle altre condizioni praticate.

I tassi d'interesse sono indicati al valore nominale e sono riportati su base annua, con indicazione della periodicità di capitalizzazione.

L'obbligo di pubblicità relativo alle informazioni da pubblicizzare non può essere assolto mediante rinvio agli usi.

Avvisi sintetici.

Gli avvisi sintetici forniscono a coloro che entrano in contatto diretto con gli intermediari una prima essenziale informativa sulle condizioni praticate, in modo da favorire il confronto tra gli intermediari.

Gli avvisi sintetici, pertanto:

hanno formato non inferiore a cm 70 × 100;

sono collocati in modo tale da facilitare la consultazione da parte del pubblico;

hanno veste grafica di facile identificazione e lettura;

riportano la denominazione dell'intermediario e la data dell'ultimo aggiornamento;

contengono le informazioni riportate negli schemi allegati (cfr. allegato sub *b)*, in relazione alle operazioni poste in essere e ai servizi prestati tra quelli di cui all'allegato sub *A*. Tali schemi sono comunque suscettibili di integrazione o di eventuale eliminazione di voci (ove si riferiscano a condizioni non praticate dall'intermediario).

Gli intermediari che pongono in essere operazioni di negoziazione in cambi, predispongono un apposito avviso sintetico (cartello dei cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico, che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonché le eventuali commissioni o voci di costo comunque

denominate. In tal caso, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione, sono custodite copia dell'avviso o apposite evidenze riportanti per ogni giorno le informazioni del relativo avviso, debitamente vistate.

Fogli informativi analitici.

I fogli informativi analitici riportano, per le operazioni e i servizi effettivamente offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato sub *A*, tutte le informazioni da pubblicizzare, dettagliate secondo le modalità di esecuzione dei rapporti (ad esempio: forma tecnica e durata).

Per i finanziamenti è precisato se, per il calcolo degli interessi, si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Per i finanziamenti da rimborsare secondo un piano di ammortamento, negli stessi fogli è riportato anche tale piano, riferito convenzionalmente ad un capitale di L. 1.000.000.

Per quanto concerne le operazioni a tasso variabile, il tasso d'interesse pubblicizzato tiene conto del criterio di indicizzazione previsto, applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.

Gli obblighi di pubblicità sono assolti mediante l'esposizione dei soli avvisi sintetici — purché contengano tutte le informazioni utili alla comprensione degli elementi di costo — per le operazioni di:

acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers chèques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera;

negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari) inclusa la raccolta di ordini;

collocamento di titoli pubblici;

ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici).

3. *Metodologia di calcolo degli interessi.*

Nei finanziamenti a breve termine in lire interne, il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

4. *Forma e contenuto dei contratti.*

I contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

La forma scritta non è tuttavia obbligatoria:

a) per i contratti riguardanti la prestazione di servizi che formano oggetto della pubblicità e il cui prezzo unitario non eccede L. 50.000. Per prezzo unitario si intende il costo sostenuto dal cliente per il servizio reso e non l'ammontare della sottostante transazione;

b) per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto.

La prestazione occasionale di operazioni e servizi non specificamente previsti nel contratto redatto per iscritto, quali, in principio, ordini di pagamento a favore di terzi e acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, può essere effettuata senza previo ricorso alla forma scritta, a condizione che l'intermediario:

1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta;

2) consegni e invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate ed eventualmente il mercato su cui l'operazione è stata eseguita;

3) non pratichi condizioni più sfavorevoli di quelle oggetto di pubblicità per le operazioni della specie.

Con riferimento al contenuto, i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa imputabili al cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui ai successivi paragrafi 5 (Modifica delle condizioni contrattuali) e 6 (Comunicazioni periodiche alla clientela).

Alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione possono essere omessi dal contratto nel caso in cui dipendano dalla quotazione di titoli o valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della stipula del contratto scritto. In tali casi il contratto contiene gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.

Per quanto attiene ai requisiti di forma e contenuto dei contratti relativi ai servizi d'intermediazione mobiliare si applicano le disposizioni del regolamento Consob approvato con deliberazione del 2 luglio 1991, n. 5387.

5. *Modifica delle condizioni contrattuali.*

Le variazioni generalizzate della struttura dei tassi e quelle, sfavorevoli alla clientela, di tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni previste nei contratti di durata, attuate da un intermediario, possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le comunicazioni delle variazioni sfavorevoli al cliente riguardanti tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni previste nei contratti di durata, sono inoltrate presso l'ultimo domicilio da questi reso noto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge (cfr. paragrafo 6), non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conse-

guenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

6. *Comunicazioni periodiche alla clientela.*

Nei contratti di durata gli intermediari forniscono alla clientela, entro il termine stabilito dalla legge (30 gennaio di ciascun anno, ovvero alla scadenza del contratto), una comunicazione scritta che dia una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo accreditate o addebitate al cliente. Tale comunicazione contiene inoltre ogni altro evento ed elemento necessario per la comprensione dell'andamento del rapporto nell'anno solare precedente ovvero nel periodo di riferimento.

Per i contratti di mutuo la comunicazione può essere omessa quando le informazioni di cui sopra siano state già fornite in corso d'anno, in particolare attraverso gli avvisi di pagamento.

Qualora il rapporto contrattuale preveda l'invio di estratti conto, il cliente può scegliere di ricevere gli stessi con cadenza semestrale, trimestrale o mensile. Gli stessi si intendono approvati in mancanza di opposizione scritta, trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento.

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche alla clientela siano omesse nei casi di rapporti che non registrino movimenti da oltre un anno e presentino un saldo creditore non superiore a L. 500.000.

I rendiconti periodici alla clientela inerenti i servizi d'intermediazione mobiliare vanno effettuati secondo le disposizioni dei regolamenti Consob approvati con deliberazioni del 2 luglio 1991, n. 5386 e n. 5387.

7. *Richiesta di documentazione su singole operazioni.*

I clienti possono richiedere agli intermediari copia della documentazione riguardante singole operazioni poste in essere, a partire dal quinto anno precedente, nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente.

Gli intermediari soddisfano tali richieste non oltre 60 giorni dalla data della loro presentazione e, qualora intendano avvalersi della facoltà di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, indicano al cliente, al momento della richiesta, una stima del loro presumibile importo.

Per i servizi di intermediazione in valori mobiliari si applicano le disposizioni dell'art. 23 del regolamento Consob approvato con deliberazione del 2 luglio 1991, n. 5387.

8. *Verifica del rispetto degli obblighi in materia di pubblicità.*

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire ispezioni presso gli intermediari, ovvero richiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

9. *Sanzioni.*

Per l'inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 della legge.

ALLEGATO *A*

Operazioni di prestito e finanziamento a tasso ordinario:

crediti personali;

crediti ipotecari;

mutui e finanziamenti a tasso fisso;

mutui e finanziamenti indicizzati;

anticipazioni fondiarie ed edilizie;

somministrazioni in conto mutuo;

finanziamenti su portafoglio commerciale;

sconto di portafoglio;

anticipi all'esportazione;

leasing finanziario;

acquisto di crediti di impresa.

Servizi:

ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici);

depositi di titoli a semplice custodia;

depositi di titoli a custodia ed amministrazione;

gestione di patrimoni mobiliari;

negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari) inclusa la raccolta di ordini;

servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o estratti);

consulenza in valori mobiliari;

operazioni di collocamento di titoli pubblici;

servizi di incasso effetti, documenti, assegni;

pagamento utenze, contributi e tributi;

acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers chèques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera;

locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;

carte di credito;

versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici.

ALLEGATO B) Schema n.1

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI CREDITIZI

Schema di avviso sintetico per le attività di:
- negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari);
- servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o estratti);
- deposito di titoli a semplice custodia;
- deposito di titoli a custodia ed amministrazione;
- gestione di patrimoni mobiliari;
- raccolta di ordini di negoziazione di valori mobiliari;
- consulenza in valori mobiliari;
- collocamento di titoli pubblici

<denominazione dell'intermediario>

NORME PER LA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(di cui alla Legge n. 154 del 17 febbraio 1992) ([1])

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI
DI INTERMEDIAZIONE IN VALORI MOBILIARI

Collocamento di titoli pubblici:
commissione massima applicata

Negoziazione di valori mobiliari per conto terzi:
a) commissione massima di negoziazione di titoli dello Stato ([2])([3])
b) commissione massima di negoziazione di titoli obbligazionari ([2])([3])
c) commissione massima di negoziazione di titoli azionari e diritti di opzione ([2])([3])

Gestione di patrimoni:
a) commissione di gestione massima ([4])
b) spese per richiedere la comunicazione infra-periodo della composizione del patrimonio
c) altre spese ([5])

Raccolta di ordini di negoziazione:
commissioni massime applicate ([6])

Consulenza in valori mobiliari ([7])

Custodia e amministrazione di valori mobiliari:
a) commissioni di sola custodia ([8])
b) commissioni di custodia e amministrazione ([8])

Altre spese e oneri:
a) spese di invio degli estratti conto e delle altre comunicazioni periodiche
b) spese di invio della comunicazione relativa alle singole operazioni svolte

DATA __/__/____"

NOTE

[1]) il testo integrale della Legge n. 154/92 deve essere esposto negli stessi locali, riproducendolo eventualmente in calce all'avviso medesimo

[2]) espressa in termini di millesimi del valore del contratto

[3]) si ricorda che:
- la Consob delibera la percentuale massima delle commissioni applicate allo svolgimento dell'attività di negoziazione per conto di terzi di valori mobiliari sui mercati regolamentati di cui alla L. 1/91 nonchè allo svolgimento dell'attività di raccolta di ordini di negoziazione in valori mobiliari (cfr. delibera n. 5390 del 2 luglio 1991);
- ove l'intermediario autorizzato, nell'eseguire un ordine avente ad oggetto valori mobiliari non negoziati nei mercati regolamentati, si ponga in qualità di controparte del cliente, non può applicare sul prezzo praticato alcuna commissione (cfr. art. 26, regolamento Consob di cui alla delibera n. 5387 del 2 luglio 1991).

[4]) ove le commisioni di gestione siano differenziate, esse vanno indicate distintamente. In ogni caso deve essere specificato il periodo di applicabilità e la base di riferimento per il calcolo

[5]) da dettagliare secondo la tipologia e le modalità di imputazione

[6]) da esporre secondo la medesima articolazione di cui alla sezione "Negoziazione" ovvero rinviando alla sezione medesima se le condizioni non ne differiscono. Esse devono essere comprensive delle commissioni di negoziazione, ancorchè per questa attività il raccoglitore di ordini si rivolga ad un altro intermediario

[7]) indicare le modalità di calcolo della remunerazione

[8]) specificare le modalità di imputazione (a forfait nel periodo, in percentuale dell'ammontare dei titoli custoditi, ecc...)

ALLEGATO B) Schema n.2

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI CREDITIZI

Schema di avviso sintetico per le attività di acquisto dei crediti d'impresa

| <denominazione dell'intermediario> |

NORME PER LA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(di cui alla Legge n. 154 del 17 febbraio 1992) ([1])

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI
DI ACQUISTO DEI CREDITI DI IMPRESA (FACTORING)

<u>Anticipazioni e finanziamenti</u>
a) tasso massimo applicabile([2])
b) interessi di mora
c) commissione di massimo scoperto

<u>Altre condizioni praticate</u>([3])
a) spese di istruttoria
b) spese di tenuta conto
c) spese di valutazione debitori
d) spese per incasso effetti e altri documenti
e) spese per insoluti
f) valute applicate agli incassi ed agli accrediti
g) commissioni di gestione
h) altre commissioni e spese

<u>Spese di invio delle comunicazioni</u>

DATA __/__/____"

<u>NOTE</u>

[1]) il testo integrale della Legge n. 154/92 deve essere esposto negli stessi locali, riproducendolo eventualmente in calce all'avviso medesimo

[2]) il tasso deve essere espresso secondo i criteri generali specificati nelle istruzioni, specificando inoltre se l'imputazione degli interessi avviene in via anticipata ovvero posticipata

[3]) da specificare indicando i parametri sulla base dei quali vengono computate

ALLEGATO B) Schema n.3

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI CREDITIZI

Schema di avviso sintetico per le attività di locazione finanziaria (leasing)

<denominazione dell'intermediario>

NORME PER LA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(di cui alla Legge n. 154 del 17 febbraio 1992) ([1])

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI
DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)

Canoni massimi applicabili([2])

(corrispettivo dovuto per ogni 10.000.000 di lire - o frazione - del costo di acquisto del bene, IVA esclusa)

Tipo di bene	Durata del contratto (in mesi)	Canone anticipato iniziale (a)	Canoni mensili periodici numero (b)	Canoni mensili periodici importo (c)	Corrispettivo totale per ogni 10 mln. del costo di acquisto (d)=(a)+(bxc)	Prezzo per l'opzione di acquisto finale
AUTOVEICOLI	30	2.500.000	29	....	....	100.000
BENI MOBILI NON REGISTRATI	60	1.900.000	59	....	....	200.000
BENI IMMOBILI	96	2.500.000	95	....	....	1.000.000

Altre condizioni massime applicabili
interessi di mora
spese di istruttoria
oneri accessori ([3])

Spese di invio delle comunicazioni

DATA __/__/____"

NOTE

[1]) il testo integrale della Legge n. 154/92 deve essere esposto negli stessi locali, riproducendolo eventualmente in calce all'avviso medesimo

[2]) ove si tratti di contratti con canoni indicizzati, occorre specificare il parametro di indicizzazione per le operazioni della specie, esplicitandone inoltre i modi e la frequenza di rilevazione

[3]) da dettagliare secondo la tipologia e le modalità di imputazione

ALLEGATO B) Schema n.4

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI CREDITIZI

Schema di avviso sintetico per le attività di emissione e gestione di carte di credito, ivi compreso il versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici

<denominazione dell'intermediario>

NORME PER LA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(di cui alla Legge n. 154 del 17 febbraio 1992) ([1])

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI
DI EMISSIONE E GESTIONE DI CARTE DI CREDITO

Emissione carte e condizioni di utenza
a) quota di adesione per carta base ([2])([3])
b) quota annuale per carta base ([3])
c) tasso applicato sulle dilazioni di pagamento ([4])
d) cambio praticato sulle operazioni in valuta ([5])
e) commissioni su operazioni effettuate a mezzo apparecchiature automatiche
f) commissioni su operazioni di anticipo contante
g) frequenza e spese di invio estratti conto
h) giorni valuta per addebito estratti conto su conto corrente bancario

Esercizi convenzionati - servizi di pagamento
a) commissione massima applicabile ([6])
b) tempi di accredito degli ordini di pagamento ([7])

DATA __/__/____"

NOTE

[1]) il testo integrale della Legge n. 154/92 deve essere esposto negli stessi locali, riproducendolo eventualmente in calce all'avviso medesimo

[2]) per quota di adesione si intende l'eventuale importo richiesto "una tantum" al momento della prima emissione

[3]) per carta base si intende la tipologia di carta emèssa ordinariamente alla clientela indifferenziata; le condizioni relative a ciascuna carta speciale (di eccellenza, aziendale, riservata, aggiuntiva, ...) devono essere integralmente riportate nei fogli informativi analitici

[4]) il tasso deve essere espresso secondo i criteri generali specificati nelle istruzioni

[5]) specificare il tasso di cambio cui si fa riferimento e l'eventuale differenziale applicato rispetto al medesimo

[6]) indicare la commissione percentuale massima applicabile, indipendentemente dalla categoria merceologica dell'esercizio commerciale convenzionato

[7]) specificare i tempi massimi previsti per il riconoscimento delle somme in funzione delle procedure e delle modalità adottate dall'intermediario

ALLEGATO B) Schema n.5

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI CREDITIZI

Schema di avviso sintetico per le attività di finanziamento, prestito, concessione di credito al consumo; ordini di pagamento a favore di terzi; servizi di incasso effetti, documenti, assegni; pagamento utenze, contributi, tributi; ovvero ogni altra attività di natura finanziaria non rientrante nella classificazione di cui agli schemi allegati precedenti

<denominazione dell'intermediario>

NORME PER LA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(di cui alla Legge n. 154 del 17 febbraio 1992) ([1])

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI

Finanziamenti

a) tasso nominale annuo ([2])
b) operazioni a tasso indicizzato ([2])([3])
c) interessi di mora
d) valute applicate per l'imputazione degli interessi
e) spese di istruttoria
f) altre spese e oneri ([4])

Servizi di pagamento

a) commissioni per bonifici ordinari ([5])
b) commissioni per bonifici urgenti ([5])

Altri servizi

commissioni di incasso effetti, documenti, assegni
commissioni per il pagamento di utenze, contributi, tributi
tariffe di locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi

Spese di invio delle comunicazioni

DATA _/_/___"

NOTE

[1]) il testo integrale della Legge n. 154/92 deve essere esposto negli stessi locali, riproducendolo eventualmente in calce all'avviso medesimo

[2]) cfr. i criteri generali specificati nelle istruzioni

[3]) specificare i parametri sulla base dei quali viene determinato il tasso di indicizzazione, esplicitandone inoltre i modi e la frequenza di rilevazione

[4]) dettagliare secondo la tipologia e le modalità di imputazione

[5]) esplicitare le commissioni massime applicabili secondo le diverse modalità tecniche eventualmente adottate (telex, rete, ecc.)

ALLEGATO B) Schema n.6

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI CREDITIZI

Schema di avviso sintetico per le attività di negoziazione di valuta

<denominazione dell'intermediario>

NORME PER LA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(di cui alla Legge n. 154 del 17 febbraio 1992) ([1])

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PRATICATE

Negoziazione di valuta

a) quotazione di acquisto e vendita delle valute trattate ([2])
b) commissione massima di negoziazione ([2])
c) spese e voci di costo comunque denominate ([2])

Spese di invio delle comunicazioni

DATA __/__/____"

NOTE

[1]) il testo integrale della Legge n. 154/92 deve essere esposto negli stessi locali, riproducendolo eventualmente in calce all'avviso medesimo

[2]) da dettagliare secondo la tipologia delle operazioni poste in essere (banconote, assegni, ecc...)

92A2562

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 1° aprile 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 settembre 1991, all'istituzione del corso di laurea in ingegneria dei materiali;

Preso atto che la facoltà di ingegneria nell'adunanza del 21 gennaio 1992 si è adeguata al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico dell'Università nell'adunanza del 17 febbraio 1992 e dal consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 28 gennaio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 117. — Il primo e il secondo comma vengono sostituiti dai seguenti:

La facoltà di ingegneria è costituita su cinque anni e comprende i seguenti corsi di laurea:

I - Ingegneria chimica;

II - Ingegneria civile;

III - Ingegneria dei materiali;

IV - Ingegneria elettrica;

V - Ingegneria elettronica;

VI - Ingegneria meccanica;

VII - Ingegneria navale;

VIII - Ingegneria per l'ambiente e il territorio.

I predetti corsi di laurea possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati e/o in orientamenti definiti annualmente dal consiglio di facoltà su proposta dei competenti consigli di corso di laurea:

Ingegneria chimica - Indirizzi:

alimentare;
ambientale (*);
biotecnologie industriali;
materiali (**).

Ingegneria civile - Indirizzi:

edile;
geotecnica;
idraulica;
strutture;
trasporti.

Ingegneria elettrica - Indirizzi:

automazione industriale;
energia.

Ingegneria elettronica - Indirizzi:

biomedica;
calcolatori elettronici;
controlli automatici;
strumentazione;
telecomunicazioni.

Ingegneria meccanica - Indirizzi:

costruzioni;
energia;
produzione.

Ingegneria per l'ambiente e il territorio:

ambiente;
georisorse;
geotecnologie.

Art. 119. — Il primo comma viene sostituito dal seguente:

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nell'art. 100, e superato i relativi esami per un numero di:

28 annualità per l'ingegneria chimica, l'ingegneria dei materiali, l'ingegneria elettrica, l'ingegneria elettronica, l'ingegneria meccanica, l'ingegneria navale e l'ingegneria per l'ambiente e il territorio;

29 annualità per l'ingegneria civile.

(*) Non potrà essere attivo contemporaneamente al corso di laurea per l'ambiente e il territorio;

(**) Non potrà essere attivo contemporaneamente al corso di laurea in ingegneria dei materiali.

Art. 122. — L'art. 122 viene integrato con l'aggiunta del testo seguente:

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI

3 ann. nei raggr.	A021	Analisi matematica
	A012	Geometria
	A041	Analisi numerica e matematica applicata
1 » »	A030	Fisica matematica
2 » »	B011	Fisica generale
1 » »	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 » »	C060	Chimica
1 » »	I270	Ingegneria economico-gestionale
	P012	Economia politica
1 » »	H071	Scienza delle costruzioni
1 » »	I070	Meccanica applicata alle macchine
	I090	Disegno industriale
1 » »	I050	Fisica tecnica
1 ann. nei raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1 » »	I042	Macchine e sistemi energetici
1 » »	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
1 » »	I210	Elettronica
1 » »	B030	Struttura della materia
1 » »	I130	Metallurgia
1 » »	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
1 » »	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
1 » »	I110	Impianti industriali meccanici
5 » »	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
	C050	Chimica organica

Totale 26 annualità.

Trieste, 1° aprile 1992

Il rettore

92A2541

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.

A norma dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 (testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana), si pubblica il testo del documento richiamato dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 1992.

DOCUMENTO SUL SISTEMA DELLE EMERGENZE SANITARIE APPROVATO DAL GRUPPO DI LAVORO STATO-REGIONI IL 2 DICEMBRE 1991.

DEFINIZIONE DEL SISTEMA DELLE EMERGENZE SANITARIE

Stante l'attuale assetto istituzionale deve riconoscersi la necessità da parte del Servizio sanitario nazionale di garantire e gestire le prestazioni di emergenza per tutti i servizi in cui è articolata l'unità sanitaria locale, coinvolgendo sia le competenze dei settori assistenziali (ospedaliera, psichiatrica, medicina di base) sia quello dei settori che controllano altri fattori di rischio.

Appare allora opportuno, dopo questa premessa, passare alla definizione del sistema delle emergenze sanitarie articolato in momenti organizzativi che indicano l'intervento sanitario in emergenza:

a) allarme;

b) interventi sul territorio;

c) risposta organizzativa (intraospedaliera, o dei servizi territoriali dell'unità sanitaria locale).

Al «sistema» delle emergenze e alla costituzione di detto sistema concorrono il sistema direzionale delle emergenze, l'assetto delle rete ospedaliera, l'assetto dei servizi territoriali, i flussi informativi.

A. — ALLARME.

A.1. — Istituzione del numero unico (118).

L'introduzione del «118» non deve essere concepita come un'ulteriore numero telefonico che va ad aggiungersi a quelli esistenti (servizi delle unità sanitarie locali, enti e/o associazioni o privati esterni al Servizio sanitario nazionale), ma deve significare il superamento della frammentazione delle opzioni oggi a disposizione dell'utente.

A.2. — Corretta fruizione del numero unico.

Istruzione alla popolazione

L'obiettivo che si intende raggiungere con l'istruzione alla popolazione non è quello perseguito fino a qualche anno fa di «insegnare» al cittadino alcune manovre di intervento diretto sul malato con la presunzione di diminuire il «free therapy interval», ma piuttosto quello di metterlo nelle condizioni, attraverso idonee campagne di informazione, di accedere correttamente ai sistemi di emergenza e di fornire agli operatori del sistema le necessarie informazioni per permettere agli stessi di organizzare un puntuale intervento e cioè:

1) abituare a chiamare un unico numero telefonico per ogni emergenza sanitaria (118);

2) insegnare alla popolazione e dare l'ubicazione esatta del luogo dell'emergenza;

3) insegnare a rispondere a semplici domande circa la natura dell'emergenza (fuoco, trauma, malattia), la gravità ed altri elementi che possono avviare la complessa macchina sanitaria in modo corretto e permettere l'eventuale contemporaneo allertamento di organizzazioni sussidiarie necessarie ad integrare la sanità (vigili del fuoco, polizia, mezzi pesanti di soccorso).

A.3. — Sistema di recepimento delle chiamate: bacini d'utenza, struttura della centrale operativa.

A.3.1. — Definizione del bacino d'utenza.

Nelle regioni dove è già operante il sistema è prevalso l'orientamento a definire la competenza territoriale di ogni singola centrale 118 a livello provinciale. Tale soluzione trova giustificazione nell'attuale struttura della rete telefonica pubblica che consente gli instradamenti delle chiamate effettuate sul numero 118 solo a livello di distretto telefonico e quindi i territori di competenza delle centrali forzatamente corrispondono a quelli di uno o più distretti telefonici riconducibili all'ambito territoriale di provincia. Inoltre gran parte degli altri servizi di emergenza non sanitari (prefetture, centrali operative dei vigili del fuoco, questure, ecc.), con cui è necessario un costante collegamento operativo, hanno prevalentemente una divisione di competenza basata su ambiti provinciali. L'organizzazione delle centrali operative sanitarie su base provinciale consente altresì di coordinare un numero di interventi sufficiente a giustificare la presenza di operatori specializzati e a mantenere un buon livello di capacità di intervento nelle situazioni complesse. Ad esempio, nel settore delle chiamate destinate ai servizi ambulanze, che rappresentano la maggioranza delle emergenze territoriali, si hanno indici di 1 appello/anno ogni 30 abitanti. Ma su 100 interventi, solo 4 hanno necessità di un intervento specializzato con applicazione di tecniche rianimatorie. Si ha cioè la necessità di dare una risposta specializzata/anno ogni 750 abitanti.

Per raggiungere come minimo la quota di una risposta specializzata al giorno (corrispondente a 60/anno per operatore di centrale) bisogna lavorare su un territorio con più di 250.000 abitanti (anche questi elementi sono desunti dall'esperienza finora sviluppata).

A.3.2. — Struttura della centrale.

Le recenti esperienze delle regioni che hanno sperimentato sistemi di emergenze confortano ampiamente la tesi di chi sostiene che le centrali di coordinamento possono essere poste al di fuori del blocco ospedaliero ma all'interno dell'area ospedaliera senza creare problemi organizzativi, ma anzi producendo razionalizzazione gestionale per i seguenti motivi:

1) i rapporti tra area assistenziale e centrale avvengono solitamente per via telefonica e non necessitano quindi di collegamenti fisici;

2) i blocchi ospedalieri solitamente hanno scarsi spazi a disposizione e quindi è corretto porre al di fuori di essi ciò che non interagisce obbligatoriamente con i reparti;

3) le particolari necessità strutturali delle centrali (percorsi tecnologici divisi da quelli operativi, box lavoro, ecc.) difficilmente trovano semplice realizzazione in edifici preesistenti. L'esperienza sin qui acquisita ha peraltro già ampiamente dimostrato che le centrali realizzate riciclando vecchi locali hanno un costo notevolmente superiore a quelle costruite *ex novo*;

4) costruire le centrali all'interno dell'area ospedaliera può comunque rispondere alla necessità di contenere i costi di gestione potendo utilizzare i contigui servizi dell'ospedale (mense, uffici tecnici, lavanderia, ecc.).

A.3.3. — Dimensionamento strutturale delle centrali modello di riferimento.

Come più sopra esposto il modello di riferimento è mutuato dell'esperienza effettuata nelle regioni che hanno sperimentato sistemi di emergenza:

1) adeguato numero di locali tecnici per gli impianti (radiotelecomunicazioni, climatizzazione, accumulatori di energia, ecc.);

2) area operativa divisa in box;

3) area direzionale e multifunzionale (uffici, sale riunioni, briefing, attesa, didattica, ecc.);

4) area di servizio operatori (spogliatoio, servizi igienici, ecc.);

5) aree dedicate per le sezioni di: potenza degli apparati di ricetrasmissione, sistema antennistico e di informatica.

A.3.4. — Contenuti tecnologici delle centrali.

A.3.4.1. — Apparati ricetrasmittenti in radiofrequenza.

Per quanto attiene la definizione della rete radio si rimanda a quanto contenuto nel documento (allegato 1) che si dà per acquisito in quanto costituisce accordo fra i Ministeri interessati.

A.3.4.2. — Apparati di telefonia.

La centrale operativa costituisce il nodo di confluenza della rete per l'emergenza sanitaria che è costituita da moderne centrali numeriche ubicate in tutti i distretti interconnesse tra di loro tramite una maglia di circuiti dedicati; ulteriori collegamenti permettono di integrare tutte le strutture, sanitarie e non, che possono essere coinvolte in caso di emergenza.

L'affidabilità, caratteristica vitale per questo servizio, è assicurata oltre che dalla tecnologia utilizzata e dalla rete di interconnessione, da collegamenti con la rete radio regionale e dall'eventuale impiego di una centrale operativa mobile equipaggiata anche con apparecchiature per collegamenti radio.

A.3.4.3. — Sistema informatico.

Permette da un lato l'elaborazione statistica dell'attività, dall'altro fornisce una serie di informazioni utili alla gestione dell'intervento di soccorso.

I terminali possono infatti indicare all'operatore dati relativi alla località (riferimenti, viabilità, presidi di emergenza non sanitaria, sede di distretto e di guardia medica, ecc.), nonché tutte quelle informazioni, a cui è possibile accedere al fine di poter garantire un corretto percorso all'emergenza che si sta trattando.

A.4. — Modalità organizzative della centrale.

Ogni centrale dell'emergenza sanitaria afferisce ad una direzione medico-ospedaliera, individuata di norma nell'ambito della direzione dei servizi di assistenza ospedaliera e nel responsabile del Dipartimento di emergenza.

Il personale di centrale, formato da infermieri professionali, deve poter usufruire, h 24, di un medico di appoggio disponibile operativamente nell'ambito del servizio ospedaliero/i afferente/i al sistema delle emergenze.

Il personale di centrale deve aver seguito un particolare *iter* formativo teorico-pratico per essere in grado di gestire le complesse tematiche inerenti il coordinamento delle risorse, l'interfaccia con l'utenza, le comunicazioni telefoniche, la geografia stradale, la sicurezza, i protocolli operativi sanitari ed organizzativi, gli interventi complessi con la partecipazione di unità dell'emergenza non sanitaria.

B. — INTERVENTO DEL TERRITORIO.

Spetterà alla centrale operativa decidere e coordinare il tipo di risposta interventuale che dovrà essere fornita e che dovrà graduarsi a seconda della tipologia e della gravità della domanda.

Per quanto attiene il soccorso sanitario primario esso dovrà estrinsecarsi in un periodo di tempo non superiore agli 8 minuti per gli interventi in area urbana e di 20 minuti per le zone extra-urbane (salvo particolari situazioni di complessità orografica).

Bisognerà comunque operare per tendere ad un processo di razionalizzazione distributiva dei mezzi di soccorso per garantirne il massimo utilizzo sia in termini di risorse tecnologiche che umane, anche attraverso schemi di convenzioni tipo da definirsi a livello regionale e da stipularsi, in modo uniforme a livello di unità sanitarie locali, con gli enti e le associazioni di volontariato.

C. — RISPOSTA ORGANIZZATIVA (INTRAOSPEDALIERA, O DEI SERVIZI TERRITORIALI DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE).

La creazione del sistema delle emergenze avrà come «sottoprodotto» la possibilità di gestire tutta l'attività di trasporto secondario, l'attività connessa ai trapianti e prelievi d'organo, trasporto urgente di sangue, ecc.

Non si deve pensare di risolvere il problema, assunto recentemente agli onori della cronaca, attraverso l'istituzione delle centrali operative. Esse avranno un ruolo di regolatore nei confronti della movimentazione e del corretto indirizzo dei pazienti, ma presupposto essenziale alla completa fruibilità della loro potenzialità è l'innesco di un processo di razionalizzazione della rete ospedaliera che nello specifico deve riferirsi ad un'assioma ormai pienamente acquisito a livello europeo e cioè: «Superare il concetto di trasporto, sempre e comunque del paziente al pronto soccorso più vicino, con quello di trasporto assistito al pronto soccorso più idoneo per intervenire nel modo più rapido e razionale nell'*iter* diagnostico-curativo».

Non può certo essere questo documento a definire il futuro assetto dell'assistenza ospedaliera in Italia, ma doveroso appare suggerire la necessità di gerarchizzare le strutture ospedaliere rispetto alle risposte da dare alla patologia in essere, ed allora vanno nuovamente definiti chi come e dove è in grado di corrispondere alle diverse esigenze anche al fine di evitare la proliferazione di strutture complesse e costose che, proprio per le loro caratteristiche, debbono essere utilizzate al massimo del rendimento, e non solo saltuariamente, in modo da impedire spreco di mezzi sofisticati e di personale qualificato.

Più semplice appare il rapporto con le emergenze afferenti ai servizi non ospedalieri dell'Unità sanitaria locale perchè per come si sono sviluppati hanno al loro interno connotati e differenziazioni che ne stabiliscono una gerarchia di interventi a seconda della complessità e della gravità dell'«incidente» da affrontare.

RACCOMANDAZIONI

In relazione a quanto sopra specificato e al fine di armonizzare l'intera materia delle emergenze extraospedaliere si ritiene opportuno inviare ai competenti Ministeri le seguenti raccomandazioni.

Al Ministro dei trasporti.

In accordo con il Ministero della sanità aggiornamento della «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle ambulanze» secondo le seguenti indicazioni:

a) ampliamento delle classificazioni delle ambulanze con l'introduzione della categoria "Ambulanza per il soccorso avanzato" aventi dimensioni e caratteristiche strutturali simili a quelle in uso negli altri paesi CEE». La stessa normativa potrà prevedere i casi di deroga per le ambulanze da impiegarsi in aree «svantaggiate» sotto il profilo urbanistico;

b) introduzione dei limiti di impiego delle ambulanze nelle attività di soccorso avanzato e di primo soccorso rispettivamente definiti in 5 anni o 150.000 km e 7 anni o 300.000 km. I mezzi che giungono ai limiti di impiego vengono declassati nella categoria immediatamente inferiore;

c) le ambulanze di soccorso avanzato e di primo soccorso devono essere dotate di crono-tachigrafo.

Al Ministero della sanità.

Al fine di omogeneizzare le soluzioni tecnologiche e quindi la possibilità di interallacciare i vari sistemi 118 delle singole regioni si suggerisce di definire un protocollo aggiuntivo all'attuale convenzione con la SIP che prevede quanto segue:

la SIP si impegna a fornire alle singole regioni reti ed impianti telefonici tra di loro compatibili ed in grado di gestire, in modo del tutto automatico, il traffico tra una rete regionale e l'altra simulando in tutto, ivi compresa la qualità e la velocità della connessione, l'appartenenza ad un'unica rete nazionale.

Al fine di omogeneizzare la capacità assistenziale dei singoli mezzi di soccorso il Ministero della sanità è invitato ad emanare una propria direttiva che definisca in modo organico le dotazioni strumentali delle singole ambulanze nonché la professionalità del personale da adibire al servizio di soccorso assistito, di primo soccorso e di trasporto infermi. Le regioni dovranno di conseguenza armonizzare le proprie legislazioni in riferimento a quanto previsto per la concessione delle autorizzazioni sanitarie al «trasporto infermi e soccorso».

Al fine di promuovere una prima omogeneizzazione delle modalità di erogazione delle prestazioni di soccorso extraospedaliero, si invita il Ministero della sanità ad emanare norme che definiscano quanto segue:

le attivitità di primo soccorso e soccorso assistito sono da considerarsi a carico del Servizio sanitario nazionale solo nei casi in cui siano disposte e coordinate dalle centrali operative 118.

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Al fine di attivare rapidamente a livello regionale e nazionale i collegamenti che si rendono necessari per coordinare adeguatamente le attività di soccorso assistito, primo soccorso e trasporto infermi effettuate da enti pubblici e privati si invita il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a procedere all'assegnazione delle relative frequenze secondo quanto previsto nel documento: «PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPIEGHI DEI RADIOCOLLEGAMENTI NELLE EMERGENZE SANITARIE».

92A2542

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «FIDEI - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Firenze, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 18 maggio 1992 la società «FIDEI - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Firenze, è stat autorizzata all'esercizio dell'attività e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

92A2568

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di economia e commercio:
lingua francese (triennale).

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di fisica teorica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di economia e commercio:
metodologie e determinazioni quantitative di azienda.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A2567

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200